

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Dare credito alle donne

Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna

a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti



atti di convegno 16

Atti di convegno, 6

Comitato scientifico

Gian Giacomo Fissore

Jean-Louis Gaulin

Maria Giuseppina Muzzarelli

Luciano Palermo

Giovanna Petti Balbi

Giuseppe Sergi

Giacomo Todeschini

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Dare credito alle donne.
Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna

Convegno internazionale di studi
Asti, 8-9 ottobre 2010

a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti

Asti 2012

Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna
a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti
Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 267
(Atti di convegno, 6)

ISBN 978-88-89287-10-1



Volume pubblicato con il contributo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Asti”

Il volume è stato realizzato da Astigrafica s.n.c.

Progetto grafico e impaginazione
Astigrafica - Asti

In copertina:
particolare da una miniatura del secolo XV riprodotta in S. Comte, *La vie en France au Moyen Âge*,
Genève 1982, p. 31.

© 2012 Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca

INDICE

GIOVANNA PETTI BALBI <i>Forme di credito femminile: osservazioni introduttive</i>	9
TIZIANA LAZZARI <i>Patrimoni femminili, monasteri e chiese: una proposta (Italia centro settentrionale, secoli VIII-X)</i>	25
PAOLA GUGLIELMOTTI <i>Patrimoni femminili, monasteri e chiese: esempi per una casistica (Italia centro settentrionale, secoli VIII-X)</i>	37
LAURA BERTONI <i>Investire per la famiglia, investire per sé. La partecipazione delle donne ai circuiti creditizi a Pavia nella seconda metà del XIII secolo</i>	51
PATRIZIA MAINONI <i>A proposito di fiducia: mogli, tutrici ed "epitropisse" nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)</i>	75
ROSSELLA RINALDI <i>Figure femminili nel sistema produttivo bolognese (secoli XIII-XIV)</i>	101
GABRIELLA PICCINNI <i>Conti correnti di donne presso l'ospedale senese di Santa Maria della Scala. Interessi, patti, movimenti di denaro (1347-1377)</i>	121
ANGELA ORLANDI <i>Le merciaie di Palma. Il commercio dei veli nella Maiorca di fine Trecento</i>	149
VIVIANA MULÈ <i>Note sulla presenza femminile nel mercato del credito in Sicilia nel XV secolo</i>	167
TERESA VINYOLES VIDAL e CARME MUNTANER I ALSINA <i>Affari di donne a Barcellona nel basso medioevo</i>	179
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI <i>Le donne e i Monti di Pietà: storia di una relazione nel lungo periodo</i>	195
PIETRO DELCORNO <i>Dare credito alle donne nelle Sacre rappresentazioni fiorentine. Tre esempi di azione e persuasione</i>	211
ANNA ESPOSITO <i>Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo)</i>	247
ANNA BELLAVITIS <i>Dare credito, fiducia e responsabilità alle donne (Venezia, secolo XVI)</i>	259

Il volume è dedicato a Renato Bordone prematuramente scomparso il 2 gennaio 2011. Non è questa la sede per celebrare un uomo ben conosciuto, non solo nel mondo accademico, per la profonda cultura, la feconda progettualità, l'onestà intellettuale, la serenità di giudizio, la signorilità dei modi. Voglio solo ricordare il collega, il compagno di un lungo percorso accademico e di vita, iniziato dagli anni ottanta del secolo precedente nella comune frequentazione del Gruppo interuniversitario per lo studio dell'Europa mediterranea e continuato fino ad ora nel Centro studi sui lombardi, sul credito e sulla banca, di cui sono stata – per sua scelta – membro fondatore nel 1996. Anche senza esternare comuni esperienze, che risultano oggi dolorosi sentimenti personali, mi limito a sottolineare il costante e convinto impegno profuso da Renato per questo Centro che, sostenuto dalle autorità locali, avrebbe dovuto dare un giusto riconoscimento anche nella storiografia alla città di Asti e che, come lui auspicava, è diventato un preciso punto di riferimento per la serietà con cui è gestito, i convegni, i seminari, l'apertura ai giovani (sostenuti da borse di studio).

Il volume raccoglie le relazioni presentate al convegno Dare credito alle donne: presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna, tenutosi ad Asti nei giorni 8 e 9 ottobre 2010. Manca però la conclusione, il bilancio che Renato Bordone aveva sviluppato a braccio dopo aver ascoltato le relazioni e partecipato agli animati dibattiti, benché inizialmente non avesse condiviso la scelta del tema. Purtroppo non è stato possibile proporlo, perché non era stata prevista la registrazione. Sono state inseriti anche i contributi di tre tra i borsisti, Laura Bertoni, Pietro Delcorno e Viviana Mulè, che hanno seguito i lavori del convegno, traendone ulteriori stimoli per le loro ricerche già indirizzate verso queste tematiche. Penso che anche Renato avrebbe condiviso questa scelta che testimonia e in un certo senso premia l'impegno del Centro in favore di giovani studiosi.

Giovanna Petti Balbi
(coordinatore del Comitato scientifico)

*A proposito di fiducia:
mogli, tutrici ed "epitropisse"
nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)*

PATRIZIA MAINONI

Premessa

Parlare di testamenti come fonte per la storia delle donne, dopo la fioritura odierna di saggi¹, può sembrare scontato. Tuttavia la densità delle informazioni che vengono offerte da questi documenti è ben lontana dall'essere esaurita, soprattutto perché il moltiplicarsi delle indagini ha messo in luce la varietà di situazioni giuridiche e ambientali in cui muovevano le donne dell'Italia medievale. Diversissime sono infatti le coordinate sociali, economiche, religiose e consuetudinarie in cui inquadrare le presenze femminili e lo schema normativo che, nella maggioranza dei casi, interveniva a limitare la capacità giuridica delle donne, spesso non teneva il passo con l'interagire di un insieme di condizionamenti, assai più complessi e difficili da cogliere².

Pochi ambiti storiografici hanno sentito la necessità di giustificarsi e di verificare la propria identità scientifica come la "storia delle donne", confrontandosi con le altre discipline e trovandovi suggerimenti³: quando oggetto dell'indagine sono gli atti privati, che de-

Abbreviazioni usate (per i riferimenti bibliografici completi si veda all'url <http://www.storiapatriapuglia.it/Pubblicazioni.htm>): CDB = Codice Diplomatico Barese; CDP = Codice Diplomatico Pugliese; CDBarl. = Codice Diplomatico Barlettano; CDBrind. = Codice Diplomatico Brindisino.

¹ Un riferimento importante è ora il volume *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. Rossi, Verona 2010 (Biblioteca dei «Quaderni di storia religiosa», 7), ma gli studi sui testamenti sono ormai numerosi.

² Sul limite giuridico alla capacità d'agire delle donne nell'Italia bassomedievale la bibliografia è andata progressivamente articolandosi ed affinandosi metodologicamente dal pionieristico G. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996. Fra gli ultimi contributi in questa direzione l'articolata casistica circa le disposizioni statutarie sui contratti stipulati da donne in S. FECI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004, pp. 25-81; *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. CALVI e I. CHABOT, Torino 1998; *Proprietarie: avere, non avere, ereditare, industriarsi*, a cura di A. ARRU, L. DI MICHELE e M. STELLA, Napoli 2001, pp. 149-159.

³ Solo per alcuni esempi: G. CALVI, *Chiavi di lettura*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004; R. AGO, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, in «Quaderni storici», 30 (1995), 88, pp. 111-135, TH. KUEHN, *Figlie, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Spazi, tempi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1999, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE e TH. KUHN, pp. 431-460, ma può essere estesa alla "storia delle donne" la riflessione sul rapporto fra storia politica e storia della famiglia formulata in S. SEIDEL MENCHI, *Storia alta, storia sommersa: dicotomia della ricerca e storia della famiglia*, in *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BELLAVITIS e I. CHABOT, Roma 2009 (Collection de l'École Française de Rome, 422).

tengono un ruolo privilegiato per le indagini sulla posizione patrimoniale, la questione riguarda gli spazi di azione giuridica aperti alle donne, dato che i testamenti, come gli altri rogiti, sono documenti mediati da uomini di legge quali i notai, e dallo schema formale sotteso all'atto⁴. Sino dall'antichità, scrittori e cronisti, tutti uomini, definivano «di animo virile» la donna che usciva dalle righe della consuetudine: una contraddizione che spiega l'oggettiva difficoltà a svolgere compiti che il suo sesso, per i condizionamenti imposti dalla mentalità e dalla normativa, non avrebbe consentito, ma che le venivano permessi sulla base della necessità pratica⁵. Questa dicotomia si ripropone a proposito di alcuni ambiti dove le donne vennero autorizzate ad agire, non senza la discussione, evidente nella dottrina dei glossatori e dei giureconsulti, fra ciò che sarebbe stato opportuno secondo l'interpretazione, in genere di taglio riduttivo, della norma, e ciò che in effetti accadeva. È questo, il rapporto fra una normativa che non poteva tener conto di tutte le evenienze concrete, e la prassi nelle sue diverse occorrenze, uno dei percorsi possibili per individuare, al di là della riflessione dotta, quale era la realtà di riferimento e se, e come, questa veniva evolvendosi sotto la spinta delle circostanze sociali, economiche, politiche. Le differenze degli assetti politico-istituzionali del Regno rispetto all'Italia comunale e postcomunale, oltre che l'intreccio delle tradizioni giuridiche⁶, costituiscono un ostacolo per includere il sud nell'ottica comparativa con la quale oggi devono essere condotte le ricerche. La storiografia disponibile per la *gender history* riguardo al basso medioevo meridionale è molto scarsa, anche a paragone con le indagini condotte per il XV-XVII secolo: queste ultime invece, se non pletoriche, sono di notevole articolazione tematica⁷. Le analisi di storia della famiglia, e quindi anche del ruolo svolto dalle donne, soprattutto per quanto riguarda i rapporti giuridico-patrimoniali, si sono concentrate tuttavia quasi esclusivamente sull'aristocrazia napoletana⁸. Con l'ultima età moderna l'evoluzione dei comportamenti aristocratici mostra qui il trionfo del patrilineaggio, con l'irrigidimento dell'esclusione del-

³ Per alcuni riepiloghi storiografici: M.G. MUZZARELLI, *Un'introduzione alla storiografia*, in *Donne e lavoro nell'Italia medievale*, a cura di M.G. MUZZARELLI, P. GALETTI e B. ANDREOLLI, Torino 1991; D. CORSI, *Un itinerario negli studi di storia medievale*, in *A che punto è la storia delle donne in Italia*, a cura di A. ROSSIDORIA, Roma 2003, pp. 17-41; R. SARTI, *Oltre il gender? Un percorso tra recenti studi di storia economico-sociale*, *ibid.*, pp. 93-144, pp. VII-XXXI; E. GUERRA, *Donne medievali. Un percorso storico e metodologico*, Ferrara 2006, ma anche P. SKINNER, *Le donne nell'Italia medievale*, Roma 2005; e T. LAZZARI, *Le donne nell'alto Medioevo*, Milano-Torino 2010.

⁴ Sul rapporto fra cliente, notaio e contenuto dell'atto A. BARTOLI LANGELI, *Notai: scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, e ID., *Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)*, in C. FRUGONI, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni*, Torino 2008, pp. 397-538,

⁵ Si vedano le considerazioni in M.T. GUERRA MEDICI, *Donne, famiglia e potere*, in "Con animo virile". *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, a cura di P. MAINONI, Roma 2010, pp. 31-52.

⁶ Numerosi esempi prospettati in M.T. GUERRA MEDICI, *Diritto di famiglia*, in *Storia del Mezzogiorno*, III, *Alto Medioevo*, Napoli 1990, pp. 155-204.

⁷ Una breve ricognizione bibliografica è stata pubblicata in appendice al volume "Con animo virile" cit.

⁸ Per l'aristocrazia napoletana rimane un modello G. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988.

le donne dall'eredità familiare e dalla possibilità di subentrare, per l'assenza di parenti maschi, nei beni feudali⁹. La discontinuità rispetto a un quadro che in precedenza era stato assai più mobile è evidente: le indagini condotte per l'età angioina e aragonese mostrano infatti una situazione ben differente, dove la successione femminile, feudale e patrimoniale, non era infrequente, malgrado che nella capitale del Regno il diritto sancisse già l'orientamento dei nobili verso la limitazione dei diritti successori femminili¹⁰.

La contraddittorietà del costume sociale aristocratico nel basso medioevo, incoraggiata dal lungo periodo di conflittualità del Trecento angioino, è tuttavia esemplare dell'ampiezza della forbice fra norma e prassi che, per quanto riguarda le donne, sia pure con caratteristiche strutturali diverse a seconda dei ceti, comprende l'intera società del Mezzogiorno continentale. Un rischio sempre presente è però quello di interpretare la situazione del Due-Trecento alla luce di quanto è maggiormente noto per i secoli successivi: malgrado non pochi aspetti siano indiscutibilmente di lunga e lunghissima durata, la trasformazione nei conferimenti matrimoniali avvenuta in Puglia a partire dal XV-XVI secolo¹¹, come si era già verificata nell'Italia centro-settentrionale fra XII e XIII secolo, comportò un'involuzione nella posizione delle donne all'interno della famiglia e nella loro capacità economica che il coinvolgimento nella proprietà dei beni familiari aveva invece incoraggiato. Ma non si tratta solo di modifiche in senso negativo: alcuni spunti indicano come un cambiamento sia intervenuto a proposito della tutela dei figli, mentre per altri elementi significativi, quale il ruolo delle donne come esecutrici testamentarie, manca la possibilità di verificarne l'evoluzione in età moderna.

Questa ricerca fa parte di un percorso iniziato studiando i testamenti femminili pugliesi per i secoli XIII e XIV¹² e non intende affrontare l'insieme delle informazioni ricavabili dagli atti, bensì isolarne un aspetto, cioè il grado di fiducia che, nelle questioni soprattutto economiche, veniva concesso dagli uomini alle donne della famiglia. Al fine di individuare i compiti di amministrazione e di gestione affidati loro, ci si riferirà alle citazioni

⁹ *Ibid.*, p. 90.

¹⁰ *Ibid.*, p. 18, in riferimento alla Consuetudini di Napoli del 1306. Per il ruolo incisivo delle aristocratiche fra XV e XVI secolo si vedano ora E. PAPAGNA, *Tra vita reale e modello teorico: le due Costanze d'Avalos nella Napoli aragonese e spagnola*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. ARCANGELI e S. PEYRONEL, Roma 2009, pp. 535-574 ed EAD., *Le dame napoletane fra Quattro e Cinquecento. Modelli culturali e pratiche comportamentali*, in "Con animo virile" cit., pp. 485-526.

¹¹ Fra i lavori riguardanti la famiglia pugliese in età moderna rimane ancora un buon punto di riferimento l'insieme di saggi pubblicati in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age, Temps Modernes», 95 (1983), fra cui particolarmente utile, per il tema qui trattato, A. PAPPALARDO, *Scelte testamentarie e pratica matrimoniale a Bitonto tra XVI e XVII secolo*, pp. 161-194. Riguardano la famiglia in Puglia, ma con taglio strettamente demografico, sempre per l'età moderna, i lavori di G. DA MOLIN, fra cui *La famiglia nel passato. Strutture familiari nel regno di Napoli in età moderna*, Bari 1995, e *Famiglia e matrimonio nell'Italia del Seicento*, Bari 2000.

¹² Si tratta degli atti privati conservati negli archivi di una serie di istituzioni religiose della Puglia centrale: il XV secolo rimane però nella massima parte inedito, così come sono quasi del tutto inediti i più antichi protocolli notarili a partire dal secondo Quattrocento. Il numero dei testamenti maschili e femminili, o delle notizie relative ad atti di ultima volontà, offerti da queste fonti edite è piuttosto consistente: sinora ne ho esaminati circa 350.

di donne nei testamenti maschili non come eredi, ma come titolari di diritti patrimoniali, usufruttuarie di beni, tutrici dei figli ed esecutrici testamentarie (*le epitropisse*), segnalando anche quando, in qualità di eredi, troviamo loro affidate mansioni di notevole impegno e delicatezza. Le linee principali dei comportamenti successori pugliesi ricalcano a grandi linee quelle ben conosciute e generali nell'Italia centro-settentrionale dell'esclusione dalla successione delle figlie dotate, in presenza di figli, e della moglie, sia pure con una maggiore libertà di azione da parte dei notabili e degli artigiani rispetto ai feudatari¹³. I testamenti pugliesi furono, nella maggior parte dei casi, dettati sotto la minaccia di una malattia che si temeva fatale e quindi con l'intenzione di disporre dei propri beni e non come misura di progettazione, anche se in taluni atti, particolarmente elaborati, è palese la volontà di stabilire le direttrici cui i superstiti avrebbero dovuto conformarsi. Quanto poi alla realizzazione concreta di quella dichiarazione di intenti che è il testamento, la documentazione ne consente la verifica solo in rarissimi, però significativi casi. Anticipando le conclusioni, non si tratta solo del rapporto fra moglie e marito, perché nei testamenti pugliesi la fiducia maschile si rivolgeva sovente alle più strette consanguinee, madri, sorelle e figlie. Le mogli non sono infatti le uniche figure femminili a occuparsi delle disposizioni testamentarie: la presenza importante delle consanguinee suggerisce un rapporto di solidarietà e di considerazione per le esigenze e le capacità di queste ultime che si intreccia con l'ottica di sottomissione sottesa, ma non sempre e non comunque, alle richieste. La disponibilità patrimoniale delle donne pugliesi, e il loro coinvolgimento nelle proprietà del marito, le metteva inoltre in grado di intervenire fattivamente, sia come capacità di gestire la successione, sia come responsabili di incarichi delicati. Il ruolo delle congiunte emerge quindi con la scomparsa del capofamiglia, affiancandosi alla ben nota autonomia delle vedove, in una prospettiva di ricerca che allarga l'immagine che altre fonti, studiate per l'Italia centro-settentrionale, quali gli statuti o i libri di famiglia, hanno segnalato¹⁴. Interrogando un campione di 203 testamenti maschili, o notizie di testamenti, dalla fine del XII all'inizio del XV secolo, sotto il profilo della fiducia che i testatori assegnavano alle donne della famiglia, non si può che confermare, nella Puglia bassomedievale, l'esistenza di una realtà che travalica lo iato aperto fra un diritto che le considerava giuridicamente incapaci e soggette al controllo forte del *mundaldo*, e «la disponibilità maschile a riconoscere o meno alle donne l'abilità di affrontare *effettivamente* le responsabilità legate alla gestione dei beni di famiglia e degli eredi, che essi affidano loro»¹⁵.

1. I testatori

Una sommaria presentazione di chi fossero i testatori in questione è imprescindibile. L'insistenza sui dati quantitativi intende sottrarre un discorso in cui confluisce una pluralità di suggestioni alla tentazione bozzettistica del caso singolo, fermo restando che fra i due estremi, il marito devoto che nomina erede universale la consorte «tamquam benemeritam et condignam», lasciando alla figlia solo una veste da lutto, e quello che,

¹³ Così anche nel XVI-XVII secolo, PAPPALARDO, *Scelte testamentarie* cit., p. 166.

¹⁴ Sottolineato in G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari 1994, p. 5.

¹⁵ FECCI, *Come pesci fuor d'acqua* cit., p. 154, il corsivo è nel testo.

designando eredi i figli, vuole sottolineare l'esclusione della moglie da ogni pretesa, «exclusa in toto Nenna, matre eorum»¹⁶, c'è tutta una vasta gamma di situazioni umane. L'area geografica è la Puglia centrale, comprendente alcune città costiere, Barletta, Trani, Molfetta, Bari e Brindisi, e vari centri dell'interno dalla fisionomia eminentemente agraria. La situazione personale dei testatori non è sempre facile da stabilire: solamente la presenza dei figli distingue la categoria dei coniugati/vedovi da quella dei celibi/ uomini soli. L'unico gruppo chiaramente identificabile è quello degli ecclesiastici, che sono circa il 20% del campione. Esclusi i chierici, gli uomini per cui non risultano legami coniugali potrebbero essere un quarto del totale : il rimanente è rappresentato da coniugati e da vedovi, in un rapporto reciproco difficile da stabilire, ma che vede con certezza i coniugati molto più numerosi dei vedovi, in quanto c'è la menzione della moglie. I coniugati potrebbero rappresentare, con buona approssimazione, la metà del totale complessivo¹⁷. I vedovi invece costituiscono al massimo un terzo del campione, ma è più probabile che la percentuale si attesti a meno del 20%. La prevalenza quasi assoluta di coniugati rispetto ai vedovi conferma che quella era, come largamente dimostrato dagli studi di storia della famiglia, la condizione maschile più frequente nella società in epoca medievale-moderna. Nei testamenti femminili pugliesi che ho esaminato, invece, il numero delle vedove e quello delle coniugate pressoché si equivalgono¹⁸. In una cinquantina di atti, il testatore non fa menzione di nominativi femminili in modo significativo, escludendo cioè i legati minori. Questo è verificabile particolarmente nei testamenti clericali, dove quasi la metà non ricorda del tutto donne (su 42 chierici testatori, solo 24 contengono riferimenti a donne), ma c'è da tenere in considerazione il fatto che sovente rimangono solo i codicilli che non recano l'atto completo ma solo l'indicazione dell'erede e del legato pio. In più di cinquanta atti (39 di laici e 17 di ecclesiastici) le donne, figlie, madri, sorelle, compaiono solo in quanto eredi o legatarie, dirette o sostitutive, o per l'istituzione della dote: questi atti, per quanto di sicuro interesse, non verranno considerati quando non illuminano gli spazi di azione economica delle donne stesse. Per quanto sottolinea il ceto sociale dei testatori coniugati/vedovi, si ripartisce pressoché equamente fra un notabilato abbiente, giudici, notai, grandi proprietari, e un ceto artigiano/piccolo proprietario, più un 20 % di nobili e feudatari. La categoria socialmente inferiore è quella meno verificabile, salvo quando ci sia l'indicazione del mestiere, per cui rimane un margine di incertezza.

2. I diritti delle mogli

L'assenza di maggiori indicazioni circa lo "stato civile" del testatore, se coniugato o vedovo, sulla base dei provvedimenti rivolti alla moglie, può condurre a ulteriori consi-

¹⁶ CDBarl. III, n. 236 (1386). La moglie erede universale anche in CDP XXXV, n. 32 (1416).

¹⁷ Cioè 95 testatori laici. Uno dei testatori "laici" è un diacono: essendo però coniugato con figli, è parso opportuno unirlo al gruppo dei laici.

¹⁸ P. MAINONI, *Il potere di decidere: testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in "Con animo virile" cit., pp. 197-262.

derazioni. Una prima osservazione riguarda il fatto che solo una minoranza dei testatori pugliesi del XIII e del XIV secolo si sentiva in obbligo di tutelare con disposizioni particolari, quali l'usufrutto dei beni, il diritto a risiedere nella casa coniugale ecc., il futuro della consorte. Non considerando due casi in cui il testatore nominò la moglie erede universale, sul complesso degli altri testatori coniugati, solo circa un quarto¹⁹ predispose che la moglie godesse della rendita dei suoi beni finché custodiva il letto vedovile. In metà dei casi l'usufrutto non era completo, ma riguardava solo una parte delle proprietà, la casa di abitazione, il vitto e l'alloggio, anche soggetto a vincoli, sino al matrimonio delle figlie, sotto la cura di un parente. I testamenti in cui sono contenute queste disposizioni si distribuiscono uniformemente su tutto l'arco cronologico considerato, per cui non si verifica un'eventuale modifica di atteggiamento a seguito del mutare del contesto demografico e politico, e neppure variazioni significative a seconda del ceto sociale²⁰.

Il disinteresse della maggior parte dei mariti riguardo al futuro della moglie dipendeva dalla solida posizione economica delle donne sposate, perché il contratto matrimoniale le rendeva largamente autonome rispetto alle volontà postume, indipendentemente dal fatto che ci fossero o no figli. A parte quindi la richiesta di rispettarne gli *iura*, in molti casi la moglie non viene nominata affatto, se non come madre dei figli del testatore, soprattutto se si trovava in stato di gravidanza. Questa evidenza documentaria sottolinea come le consorti fossero ritenute già ben provviste per legge e che quindi non fosse necessario comprenderle nelle disposizioni successorie. La condizione patrimoniale delle donne pugliesi bassomedievali conserva infatti una propria specificità e mette in forse, sino almeno al XV-XVI secolo, la dicotomia fra area mediterranea "di diritto romano", dominata dal sistema dotale, ed Europa settentrionale, "di tradizione germanica", dove le vedove sono eredi fiduciarie del marito²¹. Si tratta di un argomento sul quale la storiografia, soprattutto, ma non solo, di taglio giuridico, si è ampiamente soffermata²², perché nella Puglia centrale la persistenza della consuetudine longobarda voleva che, all'atto del contratto nuziale, lo sposo donasse il *meffio* alla sposa, nel XIII-XIV secolo rappresentato da una somma di denaro, mentre dopo la consumazione del matrimonio il marito vincolava alla moglie la quarta parte dei suoi beni, mobili e immobili, presenti e futuri, la *quarta*. La *morgengabe* e la *meta-meffio* si affiancavano alla *dos* conferita dal padre della sposa, che comprendeva il corredo ma eventualmente anche beni mobili e immobili. Le mogli comproprietarie dovevano essere presenti alle alienazioni compiute dal marito per dare il loro consenso. Una donna di ceto sociale medio-alto godeva quindi nei confronti degli eredi del marito di un credito non irrilevante, dato dalla somma dei suoi diritti: in metà dei testamenti dei mariti c'è infatti l'indicazione esplicita che venissero rispettati gli *iura* della moglie ed è questo senz'altro il caso più frequente di ricordo della moglie nei testamenti. Anche se questi diritti non venivano effettivamente riscossi dalle

¹⁹ In 23 casi.

²⁰ Usufrutto dei beni nei testamenti nobiliari: CDP XXVII, n. 23 (1319); CDP XXVII, n. 41 (1324); CDP XXII, n. 73 (1338); CDBarl. III, n. 177 (1383); CDBarl. III, n. 261 (1387).

²¹ Un riepilogo in CALVI, *Il contratto morale* cit., pp. 13-15.

²² Per lo *status quaestionis*, MAINONI, *Il potere di decidere* cit., pp. 216-224.

vedove, la rivendicazione su di una quota del patrimonio si conservava e alcuni testatori chiesero agli eredi di salvaguardare i diritti della propria madre su *meffio* e *quarta* a suo tempo impegnati dal genitore, per non confonderli con l'asse patrimoniale del testatore stesso²³. C'è però una variazione in senso diacronico: la disposizione, chiaramente consuetudinaria, che si osservassero gli *iura* della moglie viene pressoché sistematicamente inserita nei testamenti sino all'inizio del Trecento, per diventare più episodica nella seconda metà del secolo XIV e all'inizio del Quattrocento.

Con le disposizioni testamentarie i crediti della moglie si intendevano non solo riconosciuti, ma si direbbero, soprattutto sino verso metà Trecento, in più casi effettivamente corrisposti. Il fatto che la vedova si risposasse pare quindi dato per normale. Il significato economico dei crediti patrimoniali delle mogli si chiarisce anche considerando che i beni donati dal marito continuavano a far parte delle proprietà della moglie in caso di vedovanza e, se questa passava a seconde nozze, entravano a far parte della dote portata al secondo marito. Una vedova fornita di una *quarta* sostanziosa diventava così un ottimo partito, ben più di una ragazza che poteva contare solo sulla propria dote. Le mogli inoltre potevano disporre liberamente per testamento della *quarta* e del *meffio*, anche se il marito era ancora in vita, e lo facevano regolarmente, spesso destinando questa quota, se non c'erano figli, a parenti della famiglia di origine oltre che ai lasciti *pro anima*²⁴. Il fatto che spesso i mariti non ritenessero necessario provvedere alla moglie è speculare a quanto si è potuto osservare per i testamenti femminili: non tutti i testamenti delle donne coniugate menzionano il marito come beneficiario di legati, per cui si può pensare che l'indicazione del coniuge fra i legatari rispondesse a una precisa volontà del testatore/testatrice e, non di rado, all'esplicita intenzione di premiarne la buona disposizione.

L'autonomia delle mogli rispetto alla volontà dei mariti spiega anche che un tratto generale nei testamenti maschili mediterranei, l'invito a conservare lo stato vedovile (*salvo custodiante lecto*) ricorra nei testamenti pugliesi con una frequenza tutto sommato relativa, forse solo in un quinto dei casi esaminati²⁵. Se c'erano figli minorenni il legato condizionale è accompagnato dalla nomina della moglie quale tutrice dei figli²⁶: con questo aspetto si entra nel vivo della discussione circa il grado di fiducia che i mariti assegnavano alle mogli, e non solo sotto l'aspetto della cura dei figli ma anche dell'amministrazione del loro patrimonio.

È però chiaro come la presenza dei consistenti diritti delle mogli sul patrimonio del marito costituisse una preoccupazione ben più grave di quella della restituzione della

²³ CDB II, n. 65 (1307); CDP XXVII, n. 8 (1311); CDP XXXIV, n. 36 (1326).

²⁴ Mi permetto di rimandare a MAINONI, *Il potere di decidere* cit.

²⁵ Qui però il dubitativo è anche dovuto al problema della fonte, che non sempre ha conservato il testo integrale delle ultime volontà.

²⁶ Le seconde nozze della madre sono state oggetto di numerosi studi, a partire dal saggio del 1983 di Ch. Klapisch-Zuber che fu pioniere sul tema: CH. KLAPISCH-ZUBER, *La madre crudele. Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli XIV e XV*, in EAD., *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Roma-Bari 2004, pp. 285-303. Un'ampia casistica, con una bibliografia esaustiva, in C. URSO, "Buone" *matri e madri "crudeli" nel Medioevo*, Acireale-Roma 2008.

sola dote, e una minaccia per la situazione economica degli eredi, tanto da suggerire ai testatori di inserire disposizioni specifiche su come risolvere il problema. Il giudice Grifo di Molfetta, nel 1252, ordinava di vendere i suoi libri di legge per pagare dote, *quarta* e *meffio* alla moglie²⁷, Churileone di Molfetta chiedeva che si riservasse una casa già acquistata da lui, oltre ad una somma in contanti, per la liquidazione dei diritti²⁸, altri testatori che si destinasse allo scopo una serie specificata di beni immobili e mobili²⁹. Il notaio napoletano Francesco de Felice dichiarò che il credito della moglie Lapa era assicurato dal contenuto di una certa casetta posta dietro la loro abitazione³⁰. Diversi, fra gli atti legati all'esecuzione delle volontà testamentarie, contengono quindi riferimenti alla restituzione dei crediti matrimoniali. Nel 1395 Mita, del fu giudice Angelo e vedova di Giovannello de Bonicorde, di Bari, madre di tre figli fra maschi e femmine, richiese la sua dote e la quarta, rispettivamente di 100 e di 60 once, ottenendo dal cognato, esecutore del testamento del marito, due oliveti. I fondi provenivano dall'eredità del suocero, e vennero consegnati con un patto di riscatto entro cinque anni. Due anni dopo Mita si risposava con un esponente del patriziato barese, Elia Chiurlia, portandogli in dote gli oliveti e un lussuoso corredo³¹. Sembra plausibile che Mita, orfana di padre, senza fratelli viventi e con la tutela giuridica di un mundoaldo eletto per l'occasione, avesse messo a frutto il suo patrimonio in piena libertà.

3. *Le tutrici*

Gli studi sulla storia della famiglia hanno sottolineato come il caso più frequente dell'assegnazione di un tutore riguardasse la madre dei minori. I testatori, titolari della patria potestà, potevano però scegliere liberamente chi designare, anche se la scelta della madre quale la migliore custode degli interessi dei bambini era la situazione più comune nell'Italia bassomedievale e moderna³². Era questa una delle poche circostanze in cui a una donna poteva venire conferito un ruolo giuridico, limitato però esclusivamente alle ascendenti dirette, madri e nonne. Il tema della tutela sui minori, e in particolare delle scelte dei padri e del ruolo delle madri, è fra quelli più frequentati nella storiografia sulla

²⁷ CDB VII, n. 101 (1252).

²⁸ CDB VII, n. 109 (1257).

²⁹ CDP XXV, n. 6 (1345), Brindisi; CDP XXXIV, n. 53 (1342); CDBarl. II, n. 319 (1366) ecc.

³⁰ CDP XXIII, n. 28 (388). Su questo testamento si tornerà più avanti.

³¹ CDP XXIX, n. 34 (1395); n. 41 e n. 42 (1397). La dote venne stimata solo 40 once: può darsi che Mita intendesse riservarsi la piena disponibilità del rimanente, come che queste valutazioni non rispecchiassero la realtà effettiva. Il contratto matrimoniale tutelava i figli di primo letto, che avrebbero ereditato i beni della madre del pari di quelli eventualmente nati dalle seconde nozze. In caso di premorienza dei figli, erede sostitutiva doveva essere la sorella Mabilia.

³² Nel XVI-XVII secolo la tutela materna era quella più consueta, anche se la vedova veniva abitualmente affiancata da una o più persone scelte all'interno della parentela del marito, o altrimenti legate alla famiglia, per aiutarla nella tutela e nell'amministrazione delle proprietà. (PAPPALARDO, *Scelte testamentarie* cit., p. 175).

famiglia fra tardo medioevo ed età moderna, non solo di carattere giuridico³³. Per il Duecento meridionale, tuttavia, l'affidamento dei figli alla madre, per quanto riguardava l'amministrazione delle loro proprietà, non sembra essere stato una pratica così generalizzata. Anche in questo ambito della storia al femminile, il fatto che la dottrina giuridica bassomedievale ritenesse la tutela materna quella più idonea ad assicurare il benessere dei discendenti³⁴ ha deformato la visione prospettica: i glossatori, commentando le numerose disposizioni giustinianee, avevano sottolineato che una donna tutrice "derogava" al divieto dovuto all'incapacità del suo sesso, e ponevano una serie di condizioni, la volontarietà, la rinuncia ai benefici di legge, la decadenza dall'incarico in caso di seconde nozze ecc.³⁵. Nei commentatori dal Trecento in poi, però, si constata «una crescente benevolenza per la madre tutrice», come la persona più indicata per difendere i minori dalla rapacità di amministratori disonesti o che avrebbero potuto ereditare dai minori stessi³⁶.

La tutela di pupilli ed orfani, come in genere la protezione delle donne *propter fragilitatem sexus*, e cioè delle categorie deboli, topos dei doveri dei regnanti, venne trattata in più passi della legislazione dei sovrani normanni. Un capitolo di Ruggero II, ripreso da Federico II, considerava il caso delle *mulieres* che venivano lese nei loro interessi e dovevano essere aiutate da *officiales nostros*, mentre il *Liber Augustalis* affidava *nostris iudicibus* la difesa dei minori e delegava ai tutori e ai curatori il compito di occuparsi della salvaguardia dei loro interessi³⁷. Si può quindi osservare come nelle disposizioni normanno-sveve non si parli di un conferimento della tutela alla madre: anzi, il caso

³³ CALVI, *Il contratto morale* cit., p. 8; da ultimo C.M. FISHER, *Guardianship and the rise of the Florentine state*, in *Famiglie e poteri* cit., pp. 265-282. A proposito delle tutrici fiorentine, Caroline Fisher, studiando gli atti dell'Ufficio dei Pupilli di Firenze nel secondo Trecento, pure sottolineando come la scelta della moglie, in un ambiente mercantile come Firenze fra XIV e XV secolo, fosse dovuta alla fiducia del testatore, mette in evidenza come non poche dovettero rinunciare all'esercizio della tutela per la propria incapacità a gestire larghi patrimoni. L'Ufficio stesso d'altra parte, riconosceva come il fallimento di molte tutrici era dovuto alla loro mancanza di preparazione, all'isolamento in cui si trovavano le donne e alla congenita debolezza dovuta al sesso (*ibid.*, pp. 275-276).

³⁴ Ricapitola S. CHOJNACKI, *Families in the Italian Cities. Institutions, identities, transitions*, in *Famiglie e poteri* cit., pp. 33-50, p. 45.

³⁵ G. DI RENZO VILLATA, *Tutela. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1992, t. XLV, pp. 323-324.

³⁶ *Ibid.*, p. 324; EAD., *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975, pp. 140-159. Il tema è stato studiato soprattutto dal XIV secolo, quando in alcune grandi città come Venezia, Firenze e Roma, esistevano uffici pubblici deputati a conferire le tutele.

³⁷ *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Cava dei Tirreni 1984, *Assise XV (X), De pupillis et orphanis; De restitutione mulierum. Rex Rogerius*. Sulla tradizione testuale e il confronto con il *Liber Augustalis*, A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Il testo latino delle "Assise" di Ruggero II nella tradizione del "Liber Augustalis"*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, a cura di O. ZECCHINO, Ariano Irpino 1996, pp. 231-290. *Historia Diplomatica Friderici secundi*, a cura di J.L. A. HULLARD BRÉHOLLES, IV, 1, Paris 1854, *Constitutiones regni Siciliae*, II, 42; *Novae Constitutiones* I, 34. A proposito di queste disposizioni URSO, "Buone madri" cit., pp. 159-160. Cfr. R. MAZZARESE FARDELLA, *La condizione giuridica della donna nel "Liber Augustalis"*, in «Archivio Storico Siciliano», s. IV, 21-22 (1995-1996), pp. 31-44.

di una vedova senese «filiorum suorum tutrici factae» che chiedeva di potersi servire di un procuratore per ricorrere in giudizio, venne incluso, come *exemplum*, nelle costituzioni federiciane perché la legge voleva che «ne per tutores vel per curatores ante ceptum iudicium possint procuratores constitui», presupponendo quindi che di norma i tutori fossero di sesso maschile e in grado di difendere da sé i propri interessi³⁸. La legislazione normanno-sveva prevedeva inoltre un'istituzione specifica per gli eredi minorenni dei feudi, il *balium*³⁹: come risulta dalla documentazione federiciana, nel caso fosse mancato chi si occupava del patrimonio dei minori (*balium, racione balii*), la vedova poteva chiedere l'intervento della Curia, che nominava un amministratore (*balius*), concedendo a madre e figli una rendita fissa⁴⁰. Una disposizione di Federico II obbligava poi chi avesse detenuto il *balium* a rendere conto dell'operato alla fine dell'incarico⁴¹. Inoltre i feudi erano soggetti agli obblighi militari, non sostenibili da parte delle donne: nell'eventualità che il *balium* fosse conferito dalla Curia alla vedova, le tutrici potevano compensare il servizio militare con un tributo⁴². Ai primi del Trecento Carlo II d'Angiò, accogliendo quella che doveva essere ormai la tendenza generale, ammise che il feudatario affidasse la tutela alla moglie e che, se moriva intestato, la Curia nominasse la vedova nell'ufficio⁴³.

Tuttavia nessuno dei feudatari pugliesi qui considerati scelse la moglie per il *balium*, e si può pensare che la scelta di un *balius* al maschile continuasse a essere quella abituale fra la nobiltà anche nel Trecento⁴⁴. Il nobile barese Giovanni d'Altamura, che aveva una figlia bambina e un altro figlio nascituro dalla moglie Mataliuna, nominò

³⁸ *Constitutiones regni Siciliae* (cfr. nota precedente), *Appendix Constitutionum*, pp. 242-244.

³⁹ Sulla devoluzione del feudo all'amministrazione da parte della Curia se gli eredi erano minorenni si veda *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV*, a cura di E. WINKELMANN, Innsbruck 1880, ed. anastatica 1964, n. 864, n. 877, n. 885, n. 904, n. 943 ecc. Di terra anche *burgensatica* devoluta alla Curia *racione balii* tratta il doc. n. 888. Anche per i riferimenti all'Italia meridionale, DI RENZO VILLATA, *Tutela* cit., soprattutto nota 134 e testo corrispondente. Questi documenti sono stati segnalati e illustrati in R. IORIO, *La fragilitas sexus fra legge e prassi sotto Federico II*, in *Studi in onore di Giosuè Musca*, a cura di C.D. FONSECA e V. SIVO, Bari 2000, pp. 249-268, soprattutto pp. 259-262. Secondo Iorio, le suppliche inviate dalle vedove alla cancelleria federiciana con la richiesta di sussidi, essendo i beni dei minori devoluti alla Curia *racione balii*, non riguardavano solamente l'ambito feudale, ma si tratta di un'ipotesi non sufficientemente suffragata dalla documentazione. Non si può tuttavia escluderla a priori, dato che avrebbe consentito un'entrata finanziaria alla Curia stessa.

⁴⁰ *Acta imperii inedita* cit., nn. 864 e 865.

⁴¹ *Constitutiones Regni Siciliae* cit. (cfr. nota 37), XXX, p. 139, *De jure balii*; DI RENZO VILLATA, *Tutela* cit.

⁴² IORIO, *La fragilitas sexus* cit., pp. 261-262: si veda l'esempio di Rogasia, la quale «de permissione nostra gerat balium filiorum et nos ipsis de servicio personali, quod curie nostre tenentur facere pro terra, quam tenent a nobis, quousque ad legitimam aetatem pervenerint, gratiam fecerimus specialem» (*Acta imperii inedita* cit., n. 891).

⁴³ R. TRIFONE, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921, p. CLXV. Ne è prova un caso sottoposto a Carlo II nel 1308 riguardo una gravidanza della moglie presunta dal testatore, che aveva nominato *balios* del nascituro la moglie e un cognato (*ibid.*, n. LXXXI, p. 150).

⁴⁴ I casi di feudatari con figli minori sono però solo quattro.

balius il conte di Fonti (1294); il giudice Rinaldo, feudatario, nel 1338 dispose che tutore dei due figli minorenni e del nascituro dalla moglie Subilia fosse il fratello diacono e, in caso di impossibilità per lo stato clericale, un altro parente. Questa scelta non pare effettuata per scarsa considerazione nei riguardi della moglie, cui legava l'usufrutto dei suoi beni, purché custodisse il letto, e la restituzione di dote, dotario e *meffio*: come è specificato, il testamento era stato redatto proprio per tutelare i diritti di lei⁴⁵. Così Gargano figlio del fu giudice Nicola de Gargano, di Bari, feudatario di Depressa, nominò *balius* dell'erede del feudo, la nipotina, un parente giudice, insieme ad altri due congiunti, ma il minuziosissimo testamento provvedeva adeguatamente alla moglie, nominata nel collegio degli esecutori, e alle numerose figlie⁴⁶. Anche una nobildonna, Margherita, nominò un tutore e *balius* per la figlia erede dei beni feudali⁴⁷.

Al di fuori della feudalità, non sappiamo se nel Regno al tempo di Federico II e nella prima età angioina esistesse un'istituzione preposta ad assegnare le tutele nel caso mancassero disposizioni testamentarie⁴⁸. Nella prima metà del Quattrocento a Bari è documentato l'intervento della curia del capitano per assegnare l'ufficio in assenza del testamento⁴⁹. La designazione di un tutore per i figli era frequentemente contenuta nelle ultime volontà; però è impossibile, nei casi in cui questa nomina non ci sia, e in assenza di indicazioni circa l'età dei figli, sapere se questi ultimi avevano necessità di persone che curassero i loro interessi. Si può affermare come la nomina della moglie, o della madre del testatore in veste di tutrice, rispondesse a una scelta ponderata: il testatore, affidandole l'incarico, dava prova di conoscerne la competenza e l'affidabilità. Come pure, nel caso i tutori designati fossero altri, che il testatore volesse vincolare la propria scelta alla pubblicità del testamento, in opposizione alle rivendicazioni della moglie o dei parenti.

Va anticipato però che non è facile valutare le intenzioni dei testatori pugliesi del XIII-XIV secolo soprattutto per l'incertezza della terminologia utilizzata, che rende anche difficile avanzare considerazioni di carattere quantitativo. Un certo numero dichiarò di avere figli in età infantile, ma non sempre vediamo nominati i tutori⁵⁰; invece in gran parte dei testamenti sono designati gli *epitropi*. Il termine *epitropos* in greco significa

⁴⁵ CDP XXII, n. 73 (1338, Terlizzi).

⁴⁶ CDP XXVII, n. 23 (1319).

⁴⁷ CDP XXVIII, n. 5 (1343).

⁴⁸ Come è noto per Firenze, Venezia e per molte altre città dell'Italia comunale almeno dal XIII-XIV secolo, ma con una maggiore diffusione in conseguenza delle crisi demografiche del secondo Trecento: un'ampia panoramica in G. DI RENZO VILLATA, *Note per la storia della tutela nell'Italia del rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 59-95, p. 65, anche per i rimandi alla bibliografia precedente.

⁴⁹ CDP XXXV, n. 67 (1434). In questo caso sembra non esserci stato testamento: la vedova, nominata tutrice dei figli minorenni, chiedeva il beneficio di inventario prima di accettare l'eredità del marito morto, a quanto pare, improvvisamente in Calabria.

⁵⁰ I testamenti, o le notizie di testamento, in cui compare la menzione di uno o più figli in età infantile sono 36, circa un terzo del totale dei testatori coniugati.

amministratore, curatore, tutore⁵¹, ma nei documenti medievali pugliesi ha soprattutto il significato di esecutore delle ultime volontà⁵². A quanto risulta dalla lettura degli atti, nella Puglia medievale il termine *epitropus*, al femminile *epitropissa*, *epitropa*, aveva quindi un significato esteso, perché gli *epitropi* avevano competenze molto larghe che eventualmente comprendevano l'esercizio della tutela sugli orfani. Inoltre i compiti degli esecutori potevano protrarsi per anni, in alcuni casi trasmettersi per eredità⁵³. Ad esempio, nel 1200 a Bari, Otto *nauclerius*, nominando erede il figlio minore, designava epitropi il genero, un altro uomo e la moglie; la moglie, tuttavia, sarebbe decaduta dal ruolo di esecutrice se si fosse risposata. Questa clausola suggerisce un incarico previsto durare nel tempo; anni dopo, infatti, la vedova accendeva un prestito insieme agli altri due epitropi del bambino⁵⁴. Nel 1228 un *magister cordoaneri* lasciò erede il figlio nascituro, nominando coepitropi due colleghi, senza aver bisogno di specificare che dovessero assumere anche la tutela⁵⁵; nel 1271 un feudatario nominò esecutori del testamento e insieme tutori della figlia e del nascituro tre uomini, fra cui un proprio zio⁵⁶. Nel 1290 Nicola de Gemma designò epitropi il padre spirituale, un giudice e la moglie Francesca, disponendo però che fosse solo la moglie a conferire a suo tempo la dote alla figlia, erede universale⁵⁷. Un patrizio barlettano, Nicola de Comestabulo, che testò nel 1375, aveva due figli infanti e un terzo stava per nascere dalla moglie Pascarella; nominò quattro esecutori, fra cui un fratello, senza indicare un tutore per i bambini. La funzione di esecutore e quella di tutore potevano quindi

⁵¹ "Amministratore, esecutore" secondo A. MARONGIU, *La famiglia nell'Italia meridionale (secc. VIII-XIII)*, Milano 1944 (rivisto e ripubblicato con il titolo *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale, secc. VIII-XIII*, Bari 1976), p. 260, senza documentare l'affermazione. Si veda tuttavia ora A. KAZHDAN e J. HERRIN, *Guardianship* (epitropeia, epitropé), in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, II, New York Oxford 1991, p. 886: *epitropos* significa tutore, ma in area bizantina, dopo il secolo VIII, il termine fu sostituito «although inconsistently» da quello di *kourator*, mentre *epitropos* prendeva quello di amministratore e di rappresentante ufficiale. Cfr. anche le trascrizioni e le traduzioni di alcune sentenze bizantine in A.E. LAIOU, *Marriage, amour et parenté à Byzance aux XI^e-XIII^e siècles*, Paris 1992, ad esempio p. 181, in cui *epitropos* è tradotto con "tutore".

⁵² Si veda ad esempio il documento barese commentato in F. BRANDILEONE, *Le così dette clausole al portatore nei documenti medievali italiani*, paragrafo "Dispensatores", o esecutori testamentari, in *Scritti di storia del diritto privato italiano*, a cura di G. ERMINI, 2 voll., Bologna 1931, II, p. 111; per un altro esempio, *ibid.*, p. 133. Brandileone non traduce il termine, che però è da lui riferito solo all'esecuzione del testamento. Negli atti dei secoli XIII-XIV il termine *epitropo* si trova spesso affiancato dalla traduzione latina, ad esempio «epitropa et exequitrix» (CDB XVI, n. 121, 1340).

⁵³ F. BRANDILEONE, *Le così dette clausole al portatore* cit., p. 111. Ne è anche un esempio un atto del 1382 (CDP XXIII, n. 12, 1382) in cui Antonio, figlio ed erede del fu Andrea de Riso, a sua volta figlio ed erede di Agnese moglie del fu giudice Giovanni de Riso e amita (zia) ed epitropa del testamento di Simone figli del fu Grimoaldo di Pietro, come nipote di Agnese, conferma l'esecuzione delle volontà del testatore, risalenti al 1335 (CDB XVI, n. 121, 1340).

⁵⁴ CDB VI, n. 10 (1200) e CDB VI, n. 22 (1208).

⁵⁵ CDP XX, n. 175 (1228).

⁵⁶ CDB II, n. 18 (1271).

⁵⁷ CDB XIII, n. 52 (1290).

sommarsi e confondersi, come è poi evidente nel caso dei pupilli Giacobello e Gualiardello, dove due fra i quattro esecutori del testamento di Gualiaro Zagarella risultano anche tutori⁵⁸. È quindi probabile che la designazione della consorte fra gli epitropi, se c'erano figli minorenni, dovesse comprendere anche la tutela e l'amministrazione dell'eredità, in collaborazione con gli altri coepitropi⁵⁹.

Nel corso del Trecento l'uso della denominazione latina *tutor*, *tutrix* aumenta considerevolmente, anche se non viene meno l'incertezza circa alcune situazioni per il permanere della confusione terminologica. Ma è la nomina della moglie che cambia in modo significativo. Sino circa al XIV secolo quella della moglie come tutrice sembra essere stata solo una delle opzioni possibili⁶⁰. Non di rado venivano designati tutori i fratelli⁶¹ o anche persone apparentemente estranee a stretti legami di parentela⁶². Dal Trecento invece la moglie, grazie alla maggiore definizione giuridica del suo ruolo, ma anche in conseguenza delle difficoltà di un periodo sconvolto dalle epidemie di peste e dalla guerra civile, diventò una figura di riferimento e, parallelamente, diminuì nettamente la nomina di uomini che non risultano legati da evidente consanguineità. Si ha però l'impressione di una certa renitenza ad affidare la tutela esclusiva alle mogli, e che i mariti preferissero affiancarle uno o più contutori: nel corso del Trecento, nei casi in cui

⁵⁸ CDP XXVII, n. 31 (1321).

⁵⁹ Nominare il tutore spettava al marito, ma nel Trecento c'è notizia di mogli che a loro volta nominavano tutore dei figli il proprio marito per quanto riguardava l'amministrazione dei beni loro lasciati in eredità. La posizione patrimoniale delle donne sposate consentiva loro, con il proprio testamento, di decidere dell'amministrazione dei beni dotali per conto dei figli ancora bambini. Alcuni esempi: CDB XXVIII, n. 42, nel 1366 Nella di Bevagna, di Bari, moglie del nobile Gargano, lasciò eredi universali i tre figli ancora piccoli; i bambini venivano affidati alla tutela del padre, che avrebbe amministrato per loro conto il patrimonio della donna, consistente nella dote, a suo tempo conferitale dalla sorella, e nel *meffio* e *quarta* donatile dal marito. Se però il marito si fosse risposato, l'amministrazione della dote sarebbe passata alla madre e alla sorella; Bellucia, di Terlizzi, temeva che il marito avrebbe trascurato una figlia ancora nubile e legava quindi l'usufrutto di un gregge, affidato al marito, per il suo mantenimento, ordinando che se costui non avesse mantenuto la figlia *in victu et vestitu*, la gestione sarebbe passata d'autorità al figlio maggiore e a un'altra figlia, coniugata, finché il gregge stesso non servisse a costituirne la dote. In proposito MAINONI, *Il potere di decidere* cit., pp. 251-253. Nomina di tutori per i figli da parte delle testatrici anche in PAPPALARDO, *Scelte testamentarie* cit., p. 173.

⁶⁰ Un'analogha osservazione è stata formulata a proposito dei testamenti della casata degli Orsini di Roma: nel Duecento la presenza delle vedove «nel collegio di tutela degli orfani non rappresenta ancora la prassi»: F. ALLEGREZZA, *Legami di affinità nel baronato romano: il caso degli Orsini (XIII-XIV secc.)*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. CALVI e I. CHABOT, Torino 1998, pp. 21-43, p. 33.

⁶¹ In cinque casi tutore è un fratello del testatore, in quattro la madre del testatore, nonna dei pupilli, in genere non da sola, ma con un fratello del testatore (tre volte). Nei restanti esempi, i tutori sono persone di cui non è segnalato il legame di parentela.

⁶² Non considerando le nomine del *balivus* feudale, solo a titolo di esempio: CDP XXII, n. 13 (1279, due tutori); CDB XIII, n. 73 (1296, quattro tutori); CDP XXVII, n. 31 (1321, due tutori, che fanno anche parte degli esecutori); CDP XXVII, n. 37 (1323, il fratello); CDP XXII, n. 73 (1338, il fratello); CDBarl. III, n. 278 (1390, fratello e padre spirituale); CDP XXIX, n. 34 (1395, il fratello).

l'esercizio della tutela da parte delle vedove sembra accertato, le donne agirono da sole in circa la metà dei casi⁶³.

Nel complesso, sembra che l'inserimento della consorte nel collegio di tutela rispondesse a scelte ponderate: è probabile che i mariti ritenessero che spose molto giovani, che pensavano volessero risposarsi sollecitamente, non avessero i requisiti adatti. Fra i tutori, in alternativa alla moglie vi potevano essere le nonne dei bambini, spesso con un contutore⁶⁴. Anche se la nomina della consorte avveniva non solo alla luce del ruolo materno, ma della maturità e delle capacità gestionali della stessa, è palese come nel Trecento si assista a un'evoluzione in senso positivo, almeno nel ceto medio-alto. Le tutrici si potevano trovare però a svolgere un compito non facile: le vediamo coinvolte in liti famigliari a proposito di pendenze rimaste aperte per la morte del marito e dovevano decidere di contrarre debiti o di alienare immobili per far fronte alle necessità⁶⁵. Churella de Simone, nonna e tutrice dei nipotini, dovette vendere beni per ben 15 onces per rimborsare un debito del figlio; in questo caso la madre dei bambini, Mita, venne costretta a dichiarare che rinunciava alle sue rivendicazioni sulla *quarta* a proposito della vendita⁶⁶.

Casi significativi di azioni femminili in veste di tutrici, come per l'esercizio di altre attività economiche, si hanno, e non è casuale, nel ceto mercantile ed artigiano: è qui che troviamo le attestazioni più esplicite di fiducia da parte dei mariti. Nelle città marinare le prolungate assenze degli uomini investivano le consorti di notevoli responsabilità, come nel caso ben conosciuto di Genova⁶⁷. A Bari le Consuetudini, il cui nucleo più antico risale

⁶³ Riferimenti circa la tutela esercitata dalle vedove, solo nei casi in cui è affermato esplicitamente che i figli sono in età infantile: CDB VI, n. 10 (1200, epitropa con altre due persone), CDB VI, n. 37 (1219, epitropa con la zia e quattro uomini, fra cui il cognato); CDB VII (1256, la madre deve allevare la bambina, ma esecutore è un'altra persona); CDB XIII, n. 52 (1290, epitropa con il padre spirituale e un giudice); CDB XXXIV, n. 17 (1318, tutrice, l'epitropo è un'altra persona); CDBrind. II, n. 27 (1320, tutrice); CDP XXVIII, n. 2 (1343, tutrice); CDB III, n. 67 (1373, tutrice testamentaria); CDBarl. III, n. 68 (1373, esecutori il padre e la moglie, non è detto che i figli siano minorenni); CDB XVIII, n. 120 (1375, esecutori la moglie, il suocero e un abate); CDBarl. III, n. 183 (1383, la moglie esecutrice con la sorella del testatore e altri quattro uomini); CDP XXV, n. 14, n. 15 (1386, tutrice testamentaria); CDBarl. III, n. 397 (1409, la moglie esecutrice con altri tre).

⁶⁴ CDP XXXIV n. 4 (1338, la nonna con il fratello); CDB XVIII, n. 121 (1376, la nonna, moglie del testatore, con gli epitropi); CDBarl. III (1383, la nonna con un parente, che è anche esecutore). Per altri esempi si veda oltre.

⁶⁵ Come nel caso di Mabilia Fugacia di Nardò, vedova di un giudice e tutrice testamentaria dei figli (CDP XXXV, nn. 14 e 15, 1386). Sulle difficoltà, a volte insormontabili, affrontate da numerose vedove tutrici che, a Firenze, si trovavano costrette a rinunciare alla tutela, si è soffermata FISHER, *Guardianship* cit.

⁶⁶ CDP XXIII, n. 69 (1400). Churella de Simone figura sola tutrice.

⁶⁷ G. PISTARINO, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi, XXIII), pp. 155-168 e M. ANGELOS, *Women in Genoese commenda contracts, 115-1216*, in «Journal of Medieval History», 20 (1994), pp. 299-312; G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà* cit., pp. 153-182, soprattutto pp. 170-173.

alla seconda metà del XII secolo⁶⁸, prendevano in esame il caso delle alienazioni compiute dalle donne, ammettendo che potessero vendere beni con l'autorizzazione del *mundaldo* ma, senza quella di nessuno cedere, impegnare, riscattare oggetti di loro proprietà; era anche loro consentito, e qui c'è il riferimento alla lontananza del marito per ragioni di navigazione e commercio, contrarre obbligazioni impegnando i propri beni dotali sino alla somma di due once in assenza del coniuge⁶⁹. Il barese Otto *nauclerius*, di cui si è già detto, affidava il figlio Nicola alla moglie Giacoma, al genero e a un terzo tutore. Giacoma a sua volta era figlia di un mercante romano, Leone di Pietro, e proveniva quindi dal suo stesso ambiente sociale. Nel 1208, ormai vedova, prendeva a prestito una forte somma, 17 once e mezza, insieme agli altri due epitropi, dando in pegno un oliveto⁷⁰. Che Giacoma fosse una donna di provate capacità è dimostrato dal testamento dello stesso figlio Nicola fu Otto, del 1224, dove, nominando due esecutori testamentari, ordinava che «domna Iacoba mater mea et Boliarina soror mea possint cum predictis meis epitropis iudicare omnes meas res stabile set omnia mea facere et agere de ipsis rebus quod voluerint»⁷¹. Era probabilmente un mercante Tasselgardo Spennato, di Molfetta, figlio emancipato del mercante Giovanni: affidò la figlia alla moglie Chura, senza designarla esecutrice. L'esecutore testamentario, un uomo, doveva però risolvere varie pendenze d'affari, fra cui un debito con una certa «domna Migalda»⁷². Apparteneva probabilmente ad ambiente artigiano Luca de Rivello, che nominava la moglie Giaquinta usufruttuaria dei suoi beni e tutrice del figlio, dichiarando che non intendeva chiederle la cauzione che di norma il proprietario chiede all'usufruttuario⁷³. Il ricco speciale Roberto de Guirrasio nominò tutori dei figli la propria madre Maria insieme a un parente, Buczolo: i due erano anche nominati esecutori, insieme a una terza persona, anche per dar seguito a un complicato elenco di legati⁷⁴. Nel 1373, una vedova barlettana, Coletta Cortesia, tutrice testamentaria dei suoi quattro bambini sotto i 12 anni, dovette nominare un procuratore perché andasse a Napoli a fare i conti con i soci e a liquidare la società che il marito, mercante, aveva in essere con la com-

⁶⁸ La struttura stratigrafica delle Consuetudini non consente di datare la rubrica: T. MASSA, *Le consuetudini della città di Bari. Studi e ricerche*, Bari 1903; E. BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 36 (1903), pp. 3-113, ora anche in *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. CASSANDRO, Bari 1962, pp. 123-230.

⁶⁹ G. PETRONI, *Della storia di Bari dagli antichi tempi sino all'anno 1856. Libri tre*, t. II, Appendice, Rubrica XIV, «Qualiter mulieribus alienare permissum est», pp. 490-491. È pressoché impossibile valutare l'importanza della somma, ma se la rubrica appartenesse al nucleo di età normanno-sveva, e quindi si riferisse a once di tari d'oro, non si tratterebbe di una cifra indifferente.

⁷⁰ CDB VI, n. 10 (1200); n. 22 (1208).

⁷¹ CDB VI, n. 43 (1224). Nicola nominava erede la sorella Zita: dato che costei non risulta dal testamento paterno, che menziona invece la figlia maggiore, Boliarina, all'epoca già coniugata, è possibile che fosse nata in epoca successiva al testamento del 1200. Il genero, Nicola Struzzio, era anch'egli *nauclerius* (sulla famiglia si veda CDB VI, nn. 14, 15, 18 e frammenti dei nn. 1 e 3).

⁷² CDB VII, n. 103 (1256). Tasselgardo nominava *mundaldo* della figlia il proprio padre Giovanni. Diversi atti riguardano gli affari del padre Giovanni Spennato (si vedano i nn. 103, 110 ecc.).

⁷³ CDP XXXIV, Altamura, n. 17 (1318).

⁷⁴ Ad esempio CDBarl. III, n. 184 (1383). Alla moglie veniva concesso vitto e alloggio finché conservava lo stato vedovile.

pagnia fiorentina degli Scali. La motivazione di Coletta non fu la propria incompetenza a gestire la questione, ma il fatto che l'«*honestatem sexus, gravitatem persone et viarum discrimina*» l'avevano scoraggiata dal mettersi in viaggio⁷⁵.

L'opzionalità della nomina della moglie quale tutrice dei figli, e il significato forte quindi dato all'eventuale scelta del marito, confermano quanto si è detto a proposito del rapporto testamentario fra i due coniugi: il matrimonio non è, di per sé, determinante ai fini dell'inserimento della consorte nella famiglia. Si ha l'impressione di una situazione di marginalità nei confronti di chi era legato da relazioni parentali o sociali al marito, soprattutto ai livelli più elevati della società, che si contrappone alle solide garanzie economiche da lei acquisite. Ciò si combina però a un frequente riconoscimento delle capacità personali della moglie, come risulta dall'analisi dei testamenti stessi e come si può osservare a proposito degli esecutori testamentari.

L'atteggiamento dei testatori pugliesi nei confronti della consorte va però fatto oggetto di ulteriori considerazioni. Un vincolo alla libertà di azione delle tutrici era costituito dalla pressoché obbligata presenza del *mundaldo*. Una serie di azioni giuridiche di contenuto economico, fra cui le alienazioni, le donazioni e il testamento, doveva essere compiuta alla presenza e con il consenso di uno o più *mundaldi*. Non si tratta, almeno sino a Trecento inoltrato, di una mera formalità: nella tradizione consuetudinaria della Puglia centrale, anche dopo il matrimonio, nella maggior parte dei casi il padre rimaneva il *mundaldo* delle figlie, e dopo di lui i parenti maschi più prossimi, fratelli, zii, nipoti, cugini. Il possesso del *mundio* significava la necessità dell'assenso dell'agnato alle alienazioni e alle obbligazioni, e comportava una serie di conseguenze a proposito della successione delle donne stesse perché il *mundaldo* era l'erede in caso di morte intestata, se non c'erano figli⁷⁶. L'interferenza dei *mundaldi*, che erano consanguinei della vedova ma non del marito, poteva quindi ostacolare l'autonomia dell'amministrazione da parte delle tutrici e danneggiare gli interessi dei minori. Per quanto riguarda la dottrina giuridica circa il conflitto di interesse fra la tutela delle madri e la loro soggezione ai *mundaldi*, il problema venne affrontato dai giuristi meridionali solo a proposito della feudalità: dato che la tutela materna era quella preferita dai testatori, come si poneva il quesito del *mundio* esercitato sulla tutrice da parte dei suoi parenti? Il *consilium* dato da Andrea da Isernia sosteneva che la feudataria «*propter nobilitatem suam sub alterius mundi non constitit, et omnia tamquam masculus per se agit*»⁷⁷. Come si è osservato, però, i feudatari pugliesi non volevano la consorte in qualità di tutrice. Tuttavia non pochi fra i testatori non appartenenti alla nobiltà dichiararono di voler esentare le proprie figlie dal *mundio*, in modo che potessero scegliere il *mundaldo* che volevano e così agire in piena indipendenza⁷⁸.

⁷⁵ CDBarl. III, n. 67 (1373).

⁷⁶ Per un riepilogo della questione, con i rimandi bibliografici, MAINONI, *Il potere di decidere* cit., pp. 225-239.

⁷⁷ *Constitutionum regni Siciliarum. Libri III*, Napoli 1773, rist. anastatica a cura di A. ROMANO, Messina 1999, p. 389. Lo stesso Andrea d'Isernia accenna a una legge di Carlo II (1305) sulla parificazione della nonna alla madre nel caso dell'assunzione della tutela per quanto riguardava gli eredi di feudi.

⁷⁸ Ad esempio: CDB XII, n. 5 (1267); CDP XVI, nn. 32-33 (1314); CDP XXVII, n. 23 (1319) CDP XXVII, n. 28 (1323); CDP XXVII, n. 41 (1324). L'esenzione dal *mundio* per testamento sembra andare diminuendo nel secondo Trecento.

Ci sono però casi in controtendenza, dove il testatore sceglie e nomina i mundoaldi delle figlie e delle parenti soggette al mundio: a questo proposito emerge la fisionomia del mundoaldo come tutore effettivo, che è quella caratterizzante l'istituto nel basso medio-evo⁷⁹. Il mundoaldo poteva, testando, adoperare estensivamente i suoi diritti, e nominare a sua volta il tutore dell'erede minore, come pure di decidere del futuro delle parenti sottoposte al suo controllo. Un caso limite, ma indubbiamente rappresentativo del groviglio dei problemi giuridico-sociali presenti nelle tutele pugliesi, è il testamento di un ricco medico barese, Agostino de Casamassima, *medicine professor*, che testò a Napoli prima del 1376⁸⁰. Il professore, dopo aver nominato vari epitropi, fra cui la moglie Isabella, designava erede universale il nipotino Stefanello, figlio dell'unica figlia premorta, e inoltre «mandavit quod Stephanellus nepos suus quousque perveniat ad legitimam etatem sit sub cura et gubernatione dictorum epitroporum [...] et dicte domine Ysabelle avie sue». Ne affidava quindi la tutela alla moglie, Isabella de Grimaldicio⁸¹, purché accettasse l'incarico e non passasse a seconde nozze: questo malgrado fosse vivente il padre del bambino. Lo stesso medico, ferratissimo nel diritto longobardo, dichiarava di detenere il mundio su di una nipote, Filippa, figlia di un fratello, e di essere quindi suo erede, nel caso fosse morta senza figli. Filippa tuttavia non intendeva, come risulta dal testamento, soggiacere alle imposizioni dello zio che avrebbe voluto si mettesse «sub cura et gubernatione, mundio et tutela dictorum epitroporum» e accettasse il matrimonio che costoro le avrebbero proposto, mentre nel frattempo amministravano le sue proprietà. Per convincerla prometteva quindi di condonarle la metà di un grosso debito⁸². Ad ogni buon conto lo *ius mundoaldatus* su Filippa veniva lasciato anch'esso a Stefanello, sia pure, sino alla sua maggiore età, esercitato dagli epitropi, perché l'eventuale eredità futura della cugina andasse a suo vantaggio. Da un atto di alcuni anni successivo sappiamo però che i progetti del *medicine professor* vennero, almeno in parte, vanificati, perché la nonna e tutrice del bambino, Isabella, si risposò, portando in dote al nuovo marito la quarta costituibile da Agostino de Casamassima⁸³.

⁷⁹ CDP XXVII, n. 23 (1319), ma si veda anche CDB XVIII, n. 121 (1376), p. 250, testamento di Agostino de Casamassima, di cui più oltre. Negli atti pugliesi del XIII-XIV secolo il mundoaldo, più che esercitare una generica tutela sulla donna ritenuta una perpetua minore, appare il custode di diritti non solo sulla dote conferita dal padre ma anche sul patrimonio acquisito dalla donna con il matrimonio e su eventuali altri beni di sua proprietà.

⁸⁰ CDB XVIII, n. 121 (1376). Il testamento è trascritto all'interno degli atti del contenzioso portato avanti dalla basilica di S. Nicola, coerede ed erede sostitutiva di Agostino de Casamassima, dove era parte in causa anche il padre di Stefanello.

⁸¹ *Ibid.*, p. 249.

⁸² *Ibid.*, p. 250. Il debito, di 20 once, era rivendicato per le spese fatte nel recuperare i beni di famiglia in Casamassima usurpati dal conte di Conversano e da Giovanni de Malatathis, e si sommava ad un altro debito, anch'esso di 20 once, contratto dalla madre di Filippa per la sua dote (CDB XVIII, n. 121 [1376], p. 247).

⁸³ CDB XVIII, n. 137 (1381). Questo contratto matrimoniale prevedeva che il nipotino Stefanello ereditasse i beni dotali di Isabella del pari con i figli che sarebbero eventualmente nati, e tutta l'eredità della nonna se non ci fossero stati figli.

4. *Le epitropisse*

In circa tre quarti dei casi esaminati⁸⁴ sono esplicitamente nominati gli esecutori. La maggior parte dei testatori designò due-quattro esecutori, laici ed ecclesiastici, di cui molti apparentemente estranei al contesto familiare, ma il numero poteva salire in occasione dei testamenti di personaggi illustri⁸⁵. I designati potevano agire da soli o affiancare gli esecutori legati da vincoli parentali; negli altri casi l'onere di provvedere ai lasciti era affidato direttamente agli eredi. Il termine stesso di fidecommissario, che si trova usato come sinonimo di epitropo o *executor*, rimanda alla fiducia in chi avrebbe eseguito la volontà del defunto: una volontà che non sempre era di facile soddisfazione e che poteva anche significare, come si è osservato, provvedere alla cura del futuro della famiglia.

A differenza delle tutrici, il ruolo di donne quali esecutrici testamentarie in età medievale solo di recente è stato avvertito come elemento per riflettere sui margini dell'azione femminile. È utile ricordare come la dottrina giuridica si fosse interrogata, fra XIII e XV secolo, sulla possibilità che tale funzione fosse affidata a una donna, malgrado la canonistica ammettesse, al fine dell'esecuzione dei legati pii, un larghissimo ventaglio di idonei⁸⁶. Dalla posizione negativa della Glossa accursiana, nel corso del Trecento si passò a un'interpretazione più larga, anche perché, come ricapitolò Baldo, le donne "erano" nominate esecutrici⁸⁷. La prassi, quindi, che vedeva spesso una donna nell'ufficio, aveva imposto alla teoria di adeguarsi. Lo studio di questo aspetto dell'*agency* femminile, che poteva avere risvolti di grande delicatezza e responsabilità, rimane però in gran parte da fare e la questione merita un esame più approfondito⁸⁸. La designazione della moglie da parte del marito è abituale a Genova, in Puglia, in Lucania-Calabria, a Perugia, a Venezia, a Roma⁸⁹. A Venezia, nel XV secolo, i mariti di ceto

⁸⁴ Si tratta di circa 140 testamenti.

⁸⁵ In ben 123 testamenti sono nominate una o più persone senza indicazione della parentela. Ad esempio Raimondo del Balzo, conte di Soletto e gran camerario del Regno, che era vedovo, designò sette esecutori fra laici ed ecclesiastici (CDB XVIII, n. 117, 1375).

⁸⁶ P. FEDELE, *Esecutore testamentario*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1966, *ad vocem*. Fedele mette in luce il legame tra la figura dell'esecutore e il diritto canonico, in quanto la sua comparsa, in età medievale, fu legata all'esecuzione dei legati pii. Ma si veda ora F. TREGGIANI, *Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I, *Le premesse romane e l'età del comune*, Napoli 2002.

⁸⁷ *Ibid.*, pp. 410-411.

⁸⁸ Stanley Chojnacki ha preso in esame la scelta degli esecutori testamentari da parte del patriziato veneziano quale indicatore dei legami con la propria stirpe o acquisiti attraverso le alleanze matrimoniali: S. CHOJNACKI, *Families in the Italian cities. Institutions, identities, transitions*, in *Famiglie e poteri cit.*, pp. 33-50, p. 37. Il saggio di Chojnacki, malgrado il titolo, riguarda solo esempi toscani e veneziani.

⁸⁹ Per esempi di esecutrici testamentarie in Lucania e in Calabria P. SKINNER, *Women, Wills and Wealth in medieval southern Italy*, in «Early Medieval Europe», 12 (1993), pp. 133-152, p. 136. Per Perugia nel XV secolo M.G. NICO OTTAVIANI, *La pratica testamentaria femminile come espressione di socialità attraverso alcuni esempi perugini (secoli XV-XVI)*, in *Margini di libertà cit.*, pp. 355-380. A Roma nella stessa epoca, che una donna nominasse esecutrice un'altra donna, specie se parente stretta, ma anche il marito la moglie, era prassi tutt'altro che sporadica (M.L. LOMBARDO, M. MORELLI, *Donne e testamenti a Roma nel Quattrocento*, in «Archivi e cultura», 25-26 (1992-1993), pp. 25-130, pp. 37-41, p. 70).

aristocratico spesso chiedevano alla consorte di essere esecutrice, anche da sola, come la persona maggiormente degna di fiducia per occuparsi della successione e dei figli⁹⁰. Anche in area lombarda troviamo donne esecutrici, nominate da un'altra donna o, quali uniche fidecommissarie, dal marito, e certo, proseguendo l'indagine, la diffusione del ruolo non può che confermarsi e arricchirsi⁹¹. Mancano tuttavia rilevazioni che possano indicare se c'erano aree dove la designazione di donne, sia nei testamenti femminili sia in quelli maschili, fosse più frequente che in altre. Maria Grazia Nico Ottaviani, riflettendo sul Quattrocento perugino, ne limita il campo di intervento, anche se non tassativamente, ai legati pii⁹².

Nei testamenti femminili pugliesi, come in quelli delle altre regioni della Penisola, la nomina di un'altra donna come esecutrice, anche unica, è molto frequente: appena meno abituale nei testamenti maschili. Fra gli epitropi di cui è noto il rapporto con il testatore la maggiore frequenza spetta alla moglie (38 casi su 140) seguita dai discendenti, figli e nipoti, o ascendenti, padri e zii (32 casi su 140). I fratelli furono esecutori in 12 testamenti, le sorelle in 10; la madre del testatore ricorre in sei casi⁹³ e ci sono citazioni, sia pure sporadiche, di nipoti, suocere e zie che accompagnano quelle dei cognati (sei volte), generi (sei volte) e suoceri. Inoltre fra gli esecutori che non sembrano legati da parentela o affinità si trovano alcune donne, di cui evidentemente il testatore si fidava, o che intendeva coinvolgere⁹⁴. Oltre quindi ai casi in cui epitropisse erano le mogli, fra gli esecutori si ha una non indifferente presenza femminile, che apre una nuova finestra interpretativa. La grande varietà di pratiche consuetudinarie locali si rivela quindi ancora una volta determinante per comprendere gli spazi aperti alle donne: proprio il fatto di trovare negli atti privati, nostra fonte esclusiva per l'epoca considerata, un campo di presenza e di attività tanto significativo, se non altro sotto l'aspetto del numero, sembra essere una strada da percorrere per studiare la fisionomia sociale ed economica delle donne pugliesi.

La scelta della moglie, ma anche della madre o della sorella, fra gli esecutori voleva certo dimostrare l'affidabilità delle donne cui il testatore faceva ricorso. Gli esempi non mancano, anche se il frasario dei testamenti due-trecenteschi risente ovviamente dello sforzo di traduzione fatto dal notaio. Negli atti qui esaminati le congiunte furono nominate esecutrici per tutta una complessità di disposizioni in cui entravano certo anche i

⁹⁰ CHOJNACKI, *Families cit.*, pp. 45-46.

⁹¹ M.T. BROLIS, A. ZONCA, *Testamenti di donne a Bergamo nel medioevo. Pergamene dall'archivio della Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV)*, Perugia 2012, docc. nn. 8 e 23; anche M.T. BROLIS, *Donne e assistenza a Bergamo nei secoli XIII e XIV: benefattrici, assistite e forme di marginalità femminile*, in «Nuova Rivista Storica», 85 (2001), pp. 619-650.

⁹² NICO OTTAVIANI, *La pratica testamentaria femminile cit.*, p. 359.

⁹³ La madre, unica, CDBarl. III, n. 177 (1382); la madre con altri, CDBarl. III, n. 184 (1383); la madre, erede ed esecutrice, CDBarl. III, n. 341 (1384); la madre con altri, CDBarl. IV, n. 31 (1411).

⁹⁴ CDBarl. II, n. 285 (1363), Masella moglie di uno degli esecutori; CDBarl. III, n. 251 (1385), potrebbe essere però una parente, sulla base di un riferimento al testamento materno; Giovanna de Marra domina di Carbonara, CDP XXIII, n. 20 (1384) (si veda il testamento della stessa, CDP XXIII, n. 33, 1392); una certa Angelilla de Barbapetro, che affianca la moglie e il fratello (CDBarl. II, n. 292, 1363).

legati pii, ma dovevano generalmente agire in solido con gli altri epitropi. Un compito che si vede destinato solitamente alla moglie, benché epitropa con altri, è la dotazione delle figlie secondo le indicazioni del testatore. Tuttavia si trovano vari esempi in cui l'esecuzione di legati *pro anima* richiedenti operazioni di responsabilità organizzativa o gestionale è affidata ad una congiunta: in questo caso non si tratta certo di una limitazione, bensì di una riprova del fatto che il testatore la riteneva la persona più idonea a rispettare le sue indicazioni. Gli incarichi affidati agli epitropi potevano infatti essere gravosi, soprattutto se il testatore era stato un uomo ricco e il testamento prevedeva numerosi e importanti lasciti di beneficenza. Come accennato, gli esecutori si assumevano non di rado un compito di lunga durata, accollandosi incarichi che potevano protrarsi negli anni⁹⁵. È davvero eccezionale il caso di un aristocratico barese, Corrado de Marra *miles*, che dava alla moglie e a un figlio, nominati esecutori insieme con un frate, il termine di 15 giorni per concludere le operazioni, pena la decadenza dall'incarico⁹⁶. Il quadro a luci e ombre circa la fiducia prestata alle mogli quali tutrici, soprattutto nel Duecento, si ribalta quindi quando si prende in considerazione il numero delle donne, mogli, madri, sorelle e zie, o anche *domine* apparentemente estranee alla famiglia, che nei testamenti pugliesi, sia femminili sia maschili, vennero comprese fra i fidecommissari. Un rilievo importante riguarda il fatto che le nomine di epitropisse si distribuiscono in modo pressoché uniforme su tutto l'arco di tempo considerato e in tutti i ceti sociali. La consuetudine di coinvolgere la moglie, ma anche la madre o altre congiunte, nella successione era quindi profondamente radicata nella pratica quotidiana. Il nobile Giovanni d'Altamura, di cui si è detto a proposito del balio per la figlia e il nascituro, designò la madre Flandina de Marra esecutrice del proprio testamento insieme a altre tre persone. Flandina, diversi anni dopo, fu epitropissa unica delle ultime volontà della figlia Margherita⁹⁷. Sappiamo poi, dal testamento della stessa Flandina, che l'incarico di dotare e maritare a suo tempo le nipoti, figlie di Giovanni d'Altamura, venne svolto da lei sola, si direbbe in piena autonomia⁹⁸.

Un esempio però dei problemi che non di rado potevano insorgere se gli epitropi non erano d'accordo con il dettato testamentario, è quello delle ultime volontà di un notevole barlettano senza figli, Ugo de Anna, del 1313, che aveva nominato erede di metà dei suoi beni immobili la cattedrale di Barletta, mentre l'altra metà doveva essere divisa fra la *quarta* dovuta alla moglie e una quarta parte al monastero di S.Chiera⁹⁹. Disponeva inoltre che un capitale ingente, 20 once, fosse destinato alla celebrazione di messe di suffragio e che altre 20 once fossero distribuite in doti di beneficenza; aggiungeva poi una serie minuziosa quanto impegnativa di legati, fra cui la destinazione dei suoi libri

⁹⁵ L'assimilazione a una sorta di tutela venne effettivamente fatta dalla dottrina giuridica in età moderna: FEDELE, *Esecutore testamentario* cit., par. 11.

⁹⁶ CDBarl. II, n. 38 (1313): in caso contrario avrebbero perso l'incarico, devoluto integralmente al frate.

⁹⁷ CDB XVI, n. 27 (1313). È interessante osservare che nel suo testamento Margherita si definisca «nate egregie mulieris domine Flandine de Marra consortis quondam domini Sparari de Baro militis regni Sicilie logothete».

⁹⁸ CDB XVI, n. 73 (Bari 1327).

⁹⁹ CDBarl. II, n. 39 (1313).

di legge, degli animali e la liberazione e dotazione della schiava. Alla moglie Lianora de Carbonaria destinava, oltre ai diritti di *quarta*, l'usufrutto della casa di abitazione e le vesti e i gioielli che le aveva donato; al fratello lasciava l'usufrutto di un altro stabile. Rimanevano però pendenti vari crediti e soprattutto debiti, fra cui il rimborso di un prestito ingente, dieci once, contratto per acquistare una *iorlanda* per Lianora. Per raccogliere le somme destinate a pagare i lasciti pii, Ugo de Anna ordinava di vendere quella parte dei gioielli e delle vesti della moglie che non le aveva espressamente donato. Per svolgere le operazioni nominava epitropi il fratello, il cognato Galgano de Comestabulo e la moglie. Forse considerando le difficoltà di esecuzione, alla fine del testamento, che è molto disordinato, il notabile aggiungeva un quarto esecutore, un *miles* napoletano, e gli destinava in ricompensa un palafreno. A quanto pare però il testatore aveva presunto troppo dalle buone intenzioni degli epitropi e forse anche dalle sue reali disponibilità economiche. Il fratello infatti intentò causa alla cattedrale di Barletta, insieme con il cognato che agiva per conto della moglie, una sorella del testatore esclusa dal testamento: ritenendo di essere stati defraudati dei loro diritti, riuscirono a giungere ad una transazione¹⁰⁰. La vedova ricevette la sua parte degli immobili¹⁰¹, ma dovette contrarre un mutuo di 16 once e, non avendo potuto far fronte all'impegno, le venne pignorata la casa. In questa vicenda è evidente come il testamento, con la generosità eccessiva dei lasciti *pro anima*, abbia messo in serie difficoltà soprattutto la vedova, erede ed epitropa, forse male consigliata: Lianora era assistita dal padre, suo mundoaldo, e non sappiamo quanto le iniziative assunte da lei negli anni immediatamente successivi alla vedovanza siano state frutto di scelte personali¹⁰².

La responsabilità solidale degli esecutori, se fra di essi era compresa la moglie, veniva infatti ostacolata dal fatto che la vedova, per i suoi diritti di *quarta*, era compartecipe delle successione e quindi poteva avere interessi divergenti a proposito dell'esecuzione dei legati. Ci sono casi in cui il marito prega espressamente la moglie di dare seguito alle sue ultime volontà, oppure si premunisce contro la disobbedienza della moglie: il *medicine professor* Agostino de Casamassima, di cui si è già parlato, destinava alla consorte una schiava tartara e le confermava i diritti sulla quarta parte di tutto il suo patrimonio, salvo i libri e purché consegnasse fedelmente agli esecutori testamentari gli altri tre quarti dei beni mobili che erano nel suo palazzo, compresi il denaro e le scorte di olio¹⁰³. Di particolare impatto emotivo il testamento autografo di un condannato a morte, il notaio e mercante Francesco de Felice, che designava epitropi il priore di S. Domenico e la moglie Lapa. Al convento domenicano lasciava alcuni immobili, e a S. Nicola di Bari un grosso credito, 60 once, nei confronti di alcuni mercanti fiorentini. Il testatore afferma che la moglie aveva in mano il documento finanziario e che lo avrebbe dovuto consegnare personalmente al priore di

¹⁰⁰ CDBarl. II, n. 40 (1313). Dalla transazione era esclusa un'altra sorella, Gaita, che però è detta sorella e consanguinea del solo testatore, evidentemente nata da un primo matrimonio del padre. Subito dopo i quattro esecutori consegnarono la metà dei beni immobili alla Cattedrale (n. 41).

¹⁰¹ CDBarl. II, n. 42 (1313), divisione degli immobili fra gli eredi.

¹⁰² CDBarl. II, n. 47 (1314), n. 48 atto di permuta, n. 57 (1315), cessione della quota di casa di sua proprietà per insolvenza.

¹⁰³ CDB XVIII, n. 121 (1376), p. 249.

S. Domenico; chiedeva inoltre che Lapa «graziose faciat quod non impediatur sed impediatur faciat dictum legatum dictis fratribus pro iure aliquo modo competente», essendo i suoi diritti garantiti da certi beni mobili conservati in una casetta dietro «certas domos suas»¹⁰⁴. Anche Gargano de Gargano pare incerto circa la volontà della consorte e delle altre eredi ad obbedire alle sue disposizioni riguardo alle doti da conferire alle figlie e specifica che la moglie si doveva accontentare di *quarta e meffio*, d'altra parte assai consistenti¹⁰⁵.

La designazione della moglie quale esecutrice delle ultime volontà del marito si può considerare parte di un'ottica di sottomissione e di obbedienza postuma, e gli esempi non mancano¹⁰⁶. È anche possibile formulare l'ipotesi che la nomina intendesse coinvolgerla attivamente nell'eseguire le disposizioni se c'erano figli di primo letto o illegittimi, oppure se il testamento comportava scelte onerose o di non facile soddisfazione. Ciò si verifica soprattutto nei testamenti nobiliari, i più complessi, ma anche in quelli del notabilato, che non di rado suggeriscono l'immagine di famiglie allargate. Il giudice Griso di Molfetta, che designò esecutrice la moglie insieme con il vescovo di Molfetta e una terza persona, aveva una situazione familiare senz'altro complicata: una moglie senza figli e una concubina con due figli, maschio e femmina. Il testamento cercava di salvaguardare entrambe le famiglie, nominando eredi l'episcopio e un monastero, ma lasciando l'usufrutto dei beni a entrambe le donne, l'una per un quarto e l'altra, la moglie, per metà, oltre che diversi lasciti ai figli naturali¹⁰⁷. Il giudice e feudatario barese Gargano de Gargano, di cui si è già detto, incaricava della gestione della sua numerosa famiglia la moglie Romana, epitropissa con altre quattro persone: un segno di stima è il fatto che Romana veniva esonerata dalla necessità di dover rendere conto del proprio operato. Gli esecutori dovevano provvedere non solo alla successione feudale delle eredi dell'unico figlio maschio, bensì anche a due figlie ancora nubili e ai discendenti di altre due figlie premorte. Gargano affidava alla moglie l'incarico di dotare, in modo diverso fra di loro, due delle superstiti, mentre lasciava alcuni immobili alle altre e anche ai bambini delle figlie scomparse, con un intreccio di eredi sostitutivi. Come è specificato, il testamento era stato redatto dietro richiesta di una delle figlie, che quindi intendeva mettere al sicuro le proprie aspettative davanti alla folla disordinata dei coeredi¹⁰⁸.

Giovanni de Montefusco, figlio del fu *dominus* Giovanni, si era sposato due volte, e aveva avuto due figlie, una per moglie; c'era però anche una schiava, Herinis, e un figlio naturale,

¹⁰⁴ CDP XXIII, n. 28 (1388). Si trattava di commercio di olio con il fiorentino Antonio de Lapaccio. In calce al testamento, il notaio dichiarava la sua correttezza come professionista e l'innocenza dall'accusa di avere aggredito un prete e di avere esercitato l'usura.

¹⁰⁵ Ben 300 once (CDP XXVII, n. 23, 1319).

¹⁰⁶ Un caso del genere potrebbe essere quello della nomina della moglie quale esecutrice del testamento di Enrico Scrovegni, insieme ai Procuratori di San Marco e ai figli maschi, pure senza che la moglie fosse gratificata con legati sostanziosi: infatti la vedova contestò il lascito («non fuit contenta») (BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Enrico* cit., p. 424 e pp. 431-433).

¹⁰⁷ CDB VII, n. 101 (1252). Il testamento è molto complesso e di stesura disordinata.

¹⁰⁸ CDP XXVII, n. 23 (1319). Il giudice e feudatario Gargano aveva avuto sei figlie e un figlio, di cui ne rimanevano in vita quattro: ma c'erano anche i nipoti, figli delle figlie e del figlio premorti. Il testamento ingiungeva alla moglie di dotare le due ultime figlie in modo diseguale fra di loro.

Giacomello. Nominava quindi eredi le figlie ed esecutori di una serie notevole di lasciti e disposizioni la moglie e il suocero. Fra l'altro, destinava a Giacomello una rendita, da pagarsi a cura delle eredi, e una casa, chiedendo alla moglie di tenerlo con sé sino alla maggiore età. La moglie, Costanza, riceveva anche l'incarico di provvedere a che, se le figlie fossero morte senza discendenza, l'eredità fosse destinata alla costruzione di un ospedale da dieci letti¹⁰⁹. L'esclusione delle figlie dalla successione era imposta invece da un importante notabile barese, Antonio Carofiglio, *prothontinus* di Bari: disponeva che a succedergli fosse il figlio Francesco e un secondo figlio, nascituro dalla moglie Mita, se maschio. Soltanto nell'eventualità di premorienza di Francesco, e nel caso il postumo fosse stato invece una bambina, l'eredità sarebbe spettata a costei, dividendo però in parti uguali con una figlia naturale. Fra gli esecutori c'erano la moglie, il suocero e due altre persone¹¹⁰. Il notaio Antonio di Modugno, morto nel 1414, era stato in comunione dei beni con un fratello premorto; entrambi i fratelli si erano sposati due volte e avevano avuto numerosi figli e soprattutto figlie dalle consorti. Ai due esecutori, la moglie Maria e uno dei nipoti, veniva prospettata un'incombenza davvero pesante, in quanto rimanevano da sistemare, oltre alla dotazione delle figlie e delle nipoti ancora nubili, diverse faccende pregresse, come la restituzione della *quarta* di una sorella della sua prima moglie e della dote agli eredi della prima moglie del fratello, oltre al versamento della ragguardevole dote di 40 once ad una nipote già maritata. Gli esecutori, la moglie e il nipote, erano evidentemente stati scelti in rappresentanza degli interessi dei due gruppi famigliari, i cui beni però si intendeva rimanessero indivisi, tanto che i vari debiti avrebbero dovuto essere pagati con le rendite comuni. Un accenno tuttavia alle diverse capacità e anche livello di istruzione, sia pure fidando nella correttezza di entrambi, è dato dal fatto che l'inventario dell'eredità doveva essere steso in duplice copia, l'una per mano del nipote, e l'altra di un ecclesiastico per conto della moglie Maria¹¹¹.

Ma il grado di fiducia si rivela soprattutto nel caso della nomina di una sola esecutrice, oppure di due donne insieme. Questa circostanza è frequente nei testamenti femminili, ma non manca in quelli maschili. Il giudice Giovanni de Stefano nominava esecutrici la moglie Romana e la suocera, con pari dignità, e con libertà di scelta nel modo di esaudire i legati¹¹². In alcuni casi è detto che l'esecutrice designata era presente e consenziente alla nomina: così Margherita, consorte di Gualtiero de Melfitta *miles*¹¹³. I testamenti degli artigiani sono i più eloquenti: il fornaio Alardo, di Bari, penalizzava di fatto la figlia, cui lasciava in dote

¹⁰⁹ CDP XXVII, n. 41 (1324). Sull'incarico fatto alle figlie di nominare l'officiante di un altare da lui fatto costruire ecc.) e sulle doti di beneficenza si veda oltre. È un caso fortunato che si sia conservato il testamento di Costantina, figlia del giudice Bisanzio Buccinarra, prima moglie di Giovanni de Montefusco. Costantina nominava erede la figlia Armenissa, di un anno di età, esecutrici la suocera e la sorella (CDB XIII, n. 151, 1307). Armenissa aveva quindi circa 18 anni al momento del testamento paterno.

¹¹⁰ CDP XVIII, n. 120 (1375).

¹¹¹ CDP XXIII, n. 101 (1414). L'ecclesiastico, *dompnus* Domenico di Nicola Bello, compare fra i testimoni.

¹¹² CDB VI, n. 92 (1332).

¹¹³ CDBarl. II, n. 69 (1318). Il testatore disponeva per i suffragi per sé e per una donna, probabilmente la prima moglie.

solamente il letto corredato ma, designando unica esecutrice la moglie Ticha, le affidava varie incombenze da sistemare, dichiarando «hec autem mea iudicatio et dispositivo de causa in causam agatur et perficiatur ab eadem uxore et epitropissa mea»¹¹⁴. In modo analogo si era espresso il sellaio Antonio de Visitano, di Barletta, che nominava la moglie «tamquam benemeritam et condignam», sua erede ed esecutrice con il padre spirituale¹¹⁵.

I casi più frequenti, dopo le mogli, riguardano le sorelle e le parenti in linea ascendente, madri e zie. Nicola de Sclavo affidò la successione alla sorella Mattea, sembrerebbe da sola, che si trovò ad affrontare una complicata spartizione ereditaria con la vedova Gumnora, che aveva richiesto i suoi diritti di *quarta* e *meffio*, più il pagamento di un credito per olio. La vedova aveva rinunciato all'usufrutto dei beni, intendendo probabilmente risposarsi¹¹⁶. Don Antonio de Santo Salvatore, «honestus vir», nominò cinque esecutori, fra cui la sorella Minella, ma è soltanto alla sorella che affidò il compito di riscuotere i redditi destinati all'ufficiatura di una cappella da lui fondata, in attesa che i due diaconi prescelti fossero ordinati chierici; nel frattempo sarebbe stata Minella a distribuire i proventi fra i due come avrebbe ritenuto meglio («sibi visuris») ¹¹⁷. La stessa si sarebbe occupata anche delle elemosine ai poveri. Le sorelle compaiono spesso fra gli esecutori dei testamenti clericali, di cui non di rado sono anche le eredi¹¹⁸.

Ma ci sono anche notizie di operazioni compiute da madri e zie: non è frutto del caso documentario che queste donne non certo giovanissime mostrino un'indiscutibile autorevolezza. Costantina, madre ed epitropissa, insieme con un fratello, delle ultime volontà di Bisanzio, di Bari, è detta avere presso di sé il testamento del figlio e di permettere la pubblicazione solo di quella parte che conteneva il lascito a S. Nicola, «quia quedam ibi erant que noluit publicari»¹¹⁹. La nobildonna Agnese, vedova del giudice Giovanni de Riso ed esecutrice, con altri, del testamento del nipote Simone Grimoaldi, rimasta unica sopravvissuta del gruppo degli epitropi, eseguì le disposizioni nominando il successore del celebrante i suffragi e lo fece giurare solennemente «in manibus dicte domine Agnetis ad sancta Dei evangelia» di osservare la volontà del testatore¹²⁰. Così Diana, due volte vedova, in qualità di erede del figlio avuto dal primo matrimonio, ne eseguì il testamento acquistando una casa da donare ai chierici della Cattedrale per la celebrazione dei suffragi, riservandosi il diritto, in caso di inadempienza, di riprendere possesso della casa e assegnarla a un'altra chiesa¹²¹.

¹¹⁴ CDB VI, n. 24 (1210)

¹¹⁵ CD Barl. III, n. 159 (1381).

¹¹⁶ CDP XXVII, n. 76 (1341). Le notizie sono ricavate dalla spartizione ereditaria effettuata da Mattea dietro richiesta della vedova, da cui si desume un ruolo ufficiale. Un altro esempio di gestione dell'eredità da parte di un'esecutrice è quello di Bianca Scalferio, epitropissa del testamento della sorella, che vendette con pubblica asta un uliveto (CDP XXVII, n. 79, 1341).

¹¹⁷ CDBarl. III, n. 383 (1406). A Minella lasciava in eredità una veste da lutto e l'usufrutto di una casa.

¹¹⁸ CDB XVI, n. 91 (1331); CDBarl. II, n. 304 (1364); CDBarl. III, n. 280 (1390).

¹¹⁹ CDB VI, n. 28 (1212).

¹²⁰ CDB XVI, n. 121 (1340); CDP XXIII, n. 12 (1382).

¹²¹ CDBarl. III, 1381, n. 161. La donna agiva con il consenso di un figlio nato dalle seconde nozze. La notizia del testamento del primo figlio è nell'atto di acquisto.

Ma uno degli aspetti più significativi è il fatto che poteva venire nominata esecutrice qualsiasi donna, fosse legata o no da rapporti di parentela. Palmerio de Comestabulo designò la moglie Maria, ma anche un'altra donna, Angelilla de Barbapetro, e il fratello di costei¹²². Leone Ciaula designava epitropi la propria madre, il cognato, un frate e una certa *domina Boliarina*, cui, fra l'altro, doveva ben sei once ricevute a titolo di mutuo¹²³. Un canonico di S. Nicola nominò quattro esecutori e una nobildonna, la feudataria di Carbonara dove il chierico deteneva un abbaziale¹²⁴. Un testatore napoletano a Barletta nominò esecutori cinque persone, fra cui una coppia di coniugi¹²⁵.

Una concubina, a quanto pare, era una certa Maria, che venne designata erede, insieme con la figlia, da Francesco Teudono di Brindisi: Maria era nominata esecutrice, insieme con due altre persone, ma il testamento che lasciava i beni a quella che probabilmente era una figlia naturale elenca i doni in immobili che l'uomo le aveva già fatto, fra cui il terzo piano della *domus palaciata* di sua proprietà, con il diritto di passaggio per accedervi¹²⁶.

A prescindere però dalla nomina a epitropissa, i testamenti maschili pugliesi contengono vari incarichi affidati alle sorelle. Il canonico Angelo de Giuliano nominò alcuni esecutori uomini, ma affidò alla sorella Vella, sua erede universale, il compito di rimborsare dieci once che un parente gli aveva prestato in occasione della lite mossagli dalla vedova di suo fratello, e di sistemare altre pendenze¹²⁷. Nicola, figlio di Otto *nauclerius*, lasciava erede la sorella Zita, ma affiancava agli esecutori la madre e l'altra sorella, con piena libertà di azione riguardo a tutte le sue proprietà. Nicola Caputi, ricco allevatore di Altamura, ammogliato, nominò erede la sorella Giovanna e la incaricò di una serie di delicatissime incombenze, fra cui quella di sorvegliare l'operato di un *consobrino* diacono cui aveva legato un palazzo con il necessario per costituirvi una sorta di albergo per ospitare i religiosi di passaggio. Se il diacono non avesse osservato le sue disposizioni Giovanna avrebbe dovuto scacciarlo e sostituirlo a sua discrezione con altri due sacerdoti; in caso di morte dello stesso, spettava alla sorella designare i due chierici suoi successori. Era poi a Giovanna stessa, malgrado la presenza della moglie, che affidava l'incarico di consegnare la dote a due giovani protette, nonché di maritare un'orfanella¹²⁸. Ugualmente Perna, nipote ed erede del chierico Nicola detto Basso, doveva acquistare una casa destinata ai suffragi per un fratello del chierico, e scegliere il calice d'argento

¹²² CDBarl. II, n. 292 (1363). Il testamento è solo in estratto.

¹²³ CDB XIII, n. 153 e CDB II, n. 65 (1307). Il testamento è pervenuto in due copie. Alla madre lasciava il permesso di arricchire con la propria dote quella di una sorella ancora nubile. A un'altra sorella, forse vedova e risposata, lasciava la disponibilità di *quarta* e *meffio* del fu marito. Esentava inoltre le due sorelle dal mundio.

¹²⁴ CDP XXIII, n. 20 (1384).

¹²⁵ CDBarl. II, n. 285 (1363).

¹²⁶ CDBrind. II, n. 4 (1307).

¹²⁷ CDP XXVIII, n. 83 (1378). Esecutori due ecclesiastici.

¹²⁸ CDP XXIV, n. 5 (1310). Esecutori il suocero e due giudici. Il testamento è molto complesso per la serie dei legati. Alla moglie lasciava, oltre ai doni che le aveva già fatto, un cavallo. Si veda anche CDB XIII, n. 52 (1290).

legato dal testatore¹²⁹. Una sorella aveva anticipato al fratello Goffredo de Corticio, abate, otto once, che le venivano rese per testamento, insieme al lascito delle masserizie di casa¹³⁰. Il ricorso ai beni delle donne di famiglia quale riserva di valore emerge infatti con una certa frequenza nei testamenti maschili: Tafuro di Goffredo de Tafuro, mortalmente ferito, nominava ben cinque esecutori, fra cui il cognato, la zia e la moglie, e confessava che il sontuoso corredo della moglie era stato in parte impegnato, così diversi gioielli della suocera¹³¹.

Le figlie non risultano mai nominate esecutrici ma, se adulte, possono comparire nei testamenti, e non solo come eredi. Petruccio di Giuliano, ricco allevatore di Barletta, nominò esecutori il genero e altri due uomini, ma è alla figlia ed erede Nenna che dava l'incarico di vendere i beni mobili, sia pure insieme con gli altri, e di riscuotere il denaro, raccomandandole di non toccare un tesoretto di 54 once in contanti che c'era in casa finché non fossero stati soddisfatti i legati e pagati i debiti¹³². L'onere di eseguire i legati pii veniva lasciato direttamente alle tre figlie eredi del nobile Risulo de Marra¹³³. Il giudice Giovanni de Arcudio, di Nardò, istituiva eredi i tre nipoti, figli della figlia, ordinando agli epitropi di vendere una *clausorella* per ricavare il denaro necessario alla celebrazione dei suffragi: lasciava però alla "cara figlia" la scelta se acquistarla lei stessa¹³⁴. Giovanni de Montefusco incaricava le due figlie di nominare il sacerdote officiante di un altare da lui fondato, nonché di versare la rendita vitalizia stabilita nel testamento al figlio naturale Giacobello¹³⁵.

Patrizia Mainoni
Università di Bari
patrizia.mainoni@libero.it

¹²⁹ CDBarl. III, n. 140 (1380).

¹³⁰ Goffredo de Corticio testò due volte, nel 1332 e nel 1339: il debito compare solo nel secondo testamento, mentre nel primo aveva lasciato alla sorella un legato di due once (CDP XXVII, n. 63, 1332, e CDP XXVII, n. 74, 1339).

¹³¹ CDB VI, n. 37 (1219).

¹³² CDBarl. III, n. 96 (1376). La figlia, sposata, doveva ancora ricevere la dote di 120 once. Alla moglie legava però due nappi d'argento e una grossa quantità di frumento, oltre che la salvaguardia dei suoi diritti di dote, *quarta e meffio* e l'usufrutto della casa finché conservava lo stato vedovile.

¹³³ CDBarl. II, n. 24 (1355): notizie desunte da un altro atto.

¹³⁴ CDP XXV, n. 6 (1345). Epitropi due sacerdoti e la moglie, cui destinava in piena proprietà tutti i suoi beni mobili e le suppellettili, oltre al pagamento del *dodarium* con due case con orto.

¹³⁵ CDP XXVII, n. 141 (1324).